amministrativ@mente
Rivista scientifica trimestrale di diritto amministrativo
www.amministrativamente.com

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

Rivista scientifica trimestrale di diritto amministrativo (Classe A)

Pubblicata in internet all'indirizzo www.amministrativamente.com

Rivista di Ateneo dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico"

Direzione scientifica
Gennaro Terracciano, Gabriella Mazzei, Julián Espartero Casado

Direttore Responsabile
Gaetano Caputi

Redazione
Carlo Rizzo

FASCICOLO N. 1/2026

Estratto

Iscritta nel registro della stampa del Tribunale di Roma al n. 16/2009

ISSN 2036-7821

Comitato scientifico

Annamaria Angiuli, Antonio Barone, Vincenzo Caputi Jambrenghi, Francesco Cardarelli, Enrico Carloni, Maria Cristina Cavallaro, Guido Clemente di San Luca, Andry Matilla Correa, Chiara Cudia, Gianfranco D'Alessio, Mariaconcetta D'Arienzo, Ambrogio De Siano, Ruggiero Dipace, Valentina Maria Donini, Luigi Ferrara, Pierpaolo Forte, Gianluca Gardini, Biagio Giliberti, Emanuele Isidori, Bruno Mercurio, Francesco Merloni, Giuseppe Palma, Alberto Palomar Olmeda, Attilio Parisi, Luca Raffaello Perfetti, Fabio Pigozzi, Alessandra Pioggia, Helene Puliat, Francesco Rota, Josè Manuel Ruano de la Fuente, Leonardo J. Sánchez-Mesa Martínez, Ramón Terol Gómez, Antonio Felice Uricchio.

Comitato editoriale

Jesús Avezuela Cárcel, Giuseppe Bettoni, Sveva Bocchini, Salvatore Bonfiglio, Vinicio Brigante, Sonia Caldarelli, Giovanni Cocozza, Andrea Marco Colarusso, Sergio Contessa, Beatrice Coppa, Augusto Di Cagno, Giuseppe Doria, Manuel Delgado Iribarren, Fortunato Gambardella, Flavio Genghi, Jakub Handrlica, Margherita Interlandi, Laura Letizia, Giuseppina Lofaro, Federica Lombardi, Gaetano Natullo, Carmen Pérez González, Giovanni Pesce, Benedetta Piazza, Marcin Princ, Sara Pugliese, Bianca Nicla Romano, Antonio Saporito, Giuliano Taglianetti, Esper Tedeschi, Simona Terracciano, Stefania Terracciano, Salvatore Villani.

Coordinamento del Comitato editoriale

Valerio Sarcone.

ISSN 2036-7821

amministrativ@mente
Rivista scientifica trimestrale di diritto amministrativo
www.amministrativamente.com

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

L'ordinamento del *calcio* alla prova del codice della crisi e dell'insolvenza

di **Francesco Fimmanò**

(Professore Ordinario di Diritto commerciale presso l'Università "Universitas Mercatorum")

Sommario

1. Lo sviluppo tracimante della fenomenologia e l'impatto della regolazione sulla crisi strutturale del settore; - 2. Le norme organizzative interne federali dettate in tema di crisi ed insolvenza; - 3. L'esercizio dell'impresa sportiva in liquidazione giudiziaria; - 4. La circolazione concorsuale dell'azienda e la sorte del titolo sportivo; - 5. L'evoluzione delle Noif in tema di circolazione *endoconcorsuale*; - 6. Le persistenti criticità successive alla modifica delle Noif; - 7. Il quadro regolatorio vigente e la problematica dello svincolo degli atleti in caso di insolvenza; - 8. Gli altri istituti di regolazione della crisi e la irragionevole esclusione nelle Noif della *continuità indiretta* - 9. Composizione negoziata, accordi di ristrutturazione e concordato preventivo delle imprese sportive.

Abstract

In just a few years, professional sport has become the most important and global entertainment industry: a complex mix of entertainment, television and image rights, finance, communications, advertising, and marketing that has surpassed every other media phenomenon. This formidable development, which has primarily affected football, has, however, been accompanied by serious distortions that have generated profound crises due to the paradox of continuous and exponential growth in revenues versus a concomitant increase in losses, due to unsustainable expenses for the costs of athletes and related intermediations, instrumental to an ability to compete that goes beyond all economic logic.

* *Il presente lavoro è stato sottoposto al preventivo referaggio secondo i parametri della double blinde peer review*

ISSN 2036-7821

1. Lo sviluppo tracimante della fenomenologia e l'impatto della regolazione sulla crisi strutturale del settore.

Lo sport professionistico è diventato nel giro di pochi anni la più importante e globale delle industrie dell'intrattenimento: un complesso coacervo di spettacolo, diritti televisivi e di immagine, finanza, comunicazione, pubblicità e *marketing*, che ha surclassato ogni altro fenomeno mediatico [1]. Questo sviluppo formidabile, che ha riguardato soprattutto il calcio, è stato tuttavia accompagnato da gravi *distorsioni* che hanno generato *crisi profonde* dovute al *paradosso* di una crescita continua ed esponenziale dei ricavi a fronte di un coevo aumento delle perdite, dovute alle spese *insostenibili* per il costo degli atleti e delle relative intermediazioni [2], strumentali ad una capacità di competere che si spinge oltre ogni logica economica[3].

Questa situazione, nota sin dagli anni '70 [4] ed aggravata dagli effetti della sentenza "*Bosman*" [5] che decretò la fine del vincolo sportivo, è stata affrontata nel tempo con una

---

* *Il saggio è destinato agli Studi in onore di Giuseppe Santoni.*

[1] Il primo rapporto dell'*Osservatorio sullo Sport System Italiano* istituito dalla *Banca Ifis* quantifica la ricchezza prodotta nel 2021 in 95,9 miliardi di Euro, equivalenti al 3,6% del Pil italiano (in *www.bancaifis.it/app/uploads/2022/03/ebook-sportsytem_digital-version.pdf*). Il *deficit* di bilancio dei 20 *club* di Serie A nell'ultimo decennio è raddoppiato, raggiungendo i 4,6 miliardi di euro, di cui una fetta consistente è costituita da premi alla firma, commissioni, *bonus* ed onorari (cfr. *pwc.com/it/it/publications/reportcalcio)*. Solo 7 club su 20 nella stagione 2023/24 hanno chiuso in utile, mentre per il 2022/23 il costo del personale è stato di circa 1,8 miliardi (53% dei ricavi e 48% dei costi complessivi); numeri che fotografano una dipendenza estrema dal monte ingaggi e dalla *performance* straordinaria (plusvalenze e qualificazioni europee) per far quadrare i conti, con criticità economico-finanziarie gravi e persistenti (mi permetto di rinviare a F. FIMMANÒ, *Introduzione al diritto del calcio*, in *Il Diritto del calcio*, Napoli, 2025 14 ss.).

[2] Difatti, alla funzione originaria e tipica di professionista di parte cui l'atleta "si affidava per la gestione dei propri interessi, si è sovrapposta nel tempo quella di intermediario tra il *club* che vende, il calciatore e il *club* acquirente con una evidente *distorsione* dei ruoli". Il medesimo agente negli ultimi anni ha finito spesso col curare la posizione degli atleti ma anche delle società, maturando commissioni per conto degli uni e degli altri (e talora anche da terzi) "pagate sempre dai *clubs* e dando così vita a doppie o triple rappresentanze e mediazioni con conseguenti ed evidenti conflitti di interesse" (al riguardo cfr. F. R. FIMMANÒ, *L'agente sportivo: un ircocervo tra professione, mediazione ed impresa alla prova del nuovo regolamento Fifa*, in *Riv. dir. sport*., 2023, 131 ss.).

[3] Il paradosso dell'impresa sportiva è ben tratteggiato da F.R. FIMMANÒ, *Sport professionistico e sostenibilità*, in *Amministrativ@mente*, 2025, 2, 729 ss.

[4] Il 18 luglio 1977 il presidente della Lega Calcio, Antonio Griffi, si dimise dopo che venti società professionistiche sulle trentasei di A e B avevano sottoscritto un documento per la richiesta di un commissario per far fronte ai gravissimi problemi del settore che presentava oltre 50 miliardi di lire di *deficit*. Inoltre, nel 1980, i *clubs* italiani vennero salvati, ancora una volta, *in extremis,* da un apposito provvedimento che permetteva di riscuotere l'IVA mai pagata (per un importo stimato attorno ai 150 miliardi di lire) sul trasferimento degli atleti a partire dal 1974.

[5] La sentenza (Corte giust. 15 dicembre 1995, C-415/1993, in *Foro it.,* 1996, IV, p. 1 ss.) porta, come noto, il nome del calciatore belga che ricorse alla Corte di Giustizia per vedersi riconosciuta la possibilità di trasferirsi allo scadere del contratto che lo teneva legato ad una società sportiva (*Royal Football Club de Liège*) senza possibilità, da parte di quest'ultima società, di chiedere un'indennità a titolo di trasferimento. Cfr. al riguardo M. CLARICH, *La sentenza Bosman: verso il tramonto degli ordinamenti giuridici sportivi?*, in *Riv. dir. sport.*, 1996, p. 393 ss.; A. ANASTASI, *Annotazioni sul caso Bosman*, in *Riv. dir. sport.*, 1996, p. 458 ss.; S. BASTIANON, *La libera circolazione dei calciatori e il diritto della concorrenza alla luce della sentenza Bosman*, in *Riv. dir. sport.*, 1996, p. 508 ss.; M. COCCIA, *La sentenza Bosman: summum ius, summa iniuria*, in *Riv. dir. sport*, 1996, p. 650. Sul sito della Corte di giustizia (*curia.europa.eu/juris/celex.jsf*) sono elencati oltre 150 commenti relativi alla sentenza *Bosman* che coprono un lasso temporale dal 1996 al 2010.

ISSN 2036-7821

serie di provvedimenti straordinari, che non hanno risolto i problemi strutturali. La sostanziale bocciatura all'inizio degli anni duemila del c.d. «decreto salvacalcio» da parte della Commissione europea, in quanto contrario alle norme comunitarie sulla concorrenza, fu già sintomatico del contesto, che poi non è affatto mutato [6].

Peraltro le crisi hanno fatto esplodere una quantità enorme di problematiche, in virtù delle quali le Istituzioni sportive, che scontano il problema di essere al contempo associazioni di imprese e autorità regolatorie [7], sono dovute ricorrere allo Stato e alle sue leggi per risolvere le insormontabili difficoltà, rinunciando esse stesse a pezzi rilevanti della loro autonomia e togliendo credibilità e legittimazione all'autoregolamentazione.

Il settore, peraltro, nella fase *post-pandemica* ha chiesto ripetutamente aiuti e provvidenze pubbliche per obbligazioni pregresse, lamentando la mancanza di risorse e l'esplosione dei debiti. Ma una volta considerate queste imprese «industriali» come tali, a prescindere dall'oggetto peculiare dell'attività, non è più concepibile uno «*ius singulare* dinamico e volatile»[8], adattato alle criticità di turno. Invece tutto continua ad essere gestito con una «governance» istituzionale dai confini *fragili* e *mobili* nelle sue decisioni auto-regolatorie.

Eppure la Federcalcio ha elaborato, nel corso degli anni, un articolato sistema di regole e controlli per garantire la corretta gestione delle societa` e il rispetto di parametri essenziali per la loro sopravvivenza in condizioni di economicità ed efficienza [9]. Il *corpus* regolamentare è costituito dai Titoli VI e VII delle «Norme organizzative interne federali» (c.d. Noif), denominati «Controlli sulla gestione economico-finanziaria delle

---

[6] Si trattò di una misura dai benefici temporanei nel bilancio dei *club*. Il d.l. del 24 dicembre 2002, n. 282 aggiunse l'art. 18 *bis*, alla legge n. 1/1981 che concesse la possibilità per le società professionistiche di operare la svalutazione dei diritti pluriennali delle prestazioni degli atleti, iscrivendola in bilancio come oneri da ammortizzare in 10 anni. Il provvedimento fu subito oggetto di censure da parte della Commissione Europea e nel 2005 si giunse alla risoluzione della controversia, in virtù di un accordo che sancì l'eliminazione del riconoscimento «a fini fiscali» delle quote di ammortamento delle svalutazioni, con la chiusura della procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, grazie alle modifiche apportate all'originaria disposizione.

[7] La Corte di giustizia Ue, nel celebre caso c.d. *Superlega*, ha affermato che le norme relative all'approvazione preventiva delle competizioni calcistiche adottate da Fifa e Uefa, quali "associazioni private tra imprese", sebbene idealmente sostenute dal perseguimento di obiettivi legittimi, in concreto conferiscono alle medesime il potere di controllare e definire le condizioni di accesso al mercato di riferimento per qualsiasi impresa concorrente, assecondando una finalità anticoncorrenziale, che risulta vieppiù rafforzata dalle norme sulla partecipazione delle società e dei tesserati a tali competizioni e dalle relative sanzioni, stante l'assenza di restrizioni, obblighi e controlli che ne possano garantire la trasparenza, l'oggettività ed il carattere non discriminatorio (Corte giust., grande sez., 21 dicembre 2023, C-333/21 Pres. M. K. Lenaerts, Rel. J. Passern – *European Superleague Company SL c. Uniòn de Federaciones Europeas de Fùtbol, Fédération internationale de football association*, in *Giur.it.*, 2024, 3, p. 525 ss. Cfr. al riguardo S. BASTIANON, *Superlega: una lettura della sentenza della Corte di giustizia in chiave prospettica*, in *Riv. dir. sport.*, 2024, I, p. 19 ss.; F. R. FIMMANÒ, *La «lex sportiva» alla prova della sentenza «Superlega»: il ruolo del C.O.N.I. nel riequilibrio degli assetti*, in *Amministrativ@mente*, 2/2024, p. 585 ss.).

[8] Sul tema F.R. FIMMANÒ, *Il diritto privato dello sport tra* «lex mercatoria» *e* «ius singulare», Napoli, 2025.

[9] Cfr. al riguardo F. R. FIMMANÒ, *Il sistema dei controlli sulle società di calcio*, in *Il Diritto del Calcio*, (a cura di F. Fimmanò), Napoli, 2025, 409 s

ISSN 2036-7821

Leghe e delle società professionistiche» e «Rapporti tra società e calciatori». I club sono stati inoltre obbligati da qualche anno a redigere una serie di prospetti da cui risultino alcuni «indicatori di controllo» che funzionano come un vero e proprio «sistema di allerta e di prevenzione», finalizzati alla verifica, alla valutazione ed al giudizio coerente sulla loro situazione economico-finanziaria.

In particolare l'articolo 85 delle Noif, prevede la redazione dei prospetti contenenti: «l'indicatore di liquidità (AC/PC)», utilizzato per determinare l'eventuale carenza finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti (AC) e passività correnti (PC); «l'indicatore di indebitamento (D/R)» calcolato attraverso il rapporto tra debiti (D) e ricavi (R); «l'indicatore del costo del lavoro allargato (CLA/R)», dato dal rapporto tra il costo del lavoro allargato (CLA) ed i ricavi (R). L'«indicatore di liquidità» è stato introdotto nel 2015 per poter misurare il grado di equilibrio finanziario di breve termine, ovvero la capacità finanziaria delle società di far fronte agli impegni con scadenza entro i dodici mesi e viene calcolato sulla base del risultato d'esercizio, della relazione semestrale e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate. In sostanza, quindi, si tratta di un indice che dimostra quanto un *club* sia in grado di poter rispettare i propri impegni finanziari a breve termine e la misura minima dell'indicatore è stabilita dal Consiglio federale [10].

Sul tema si aprì, tuttavia, nel corso del 2022 un aspro confronto tra Federazione e Lega, la quale ha ottenuto dalle sezioni unite del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni l'annullamento dei provvedimenti impugnati nella parte in cui si prevedeva che la verifica del possesso del requisito dell'indice di liquidità fosse fissata in un termine antecedente alla chiusura dell'esercizio in corso. E la vicenda ha testimoniato la labile tenuta dell'autoregolamentazione incapace di risolvere la situazione a livello sistemico.

Le ultime vicende deflagranti, che hanno riguardato l'abuso delle c.d. *plusvalenze fittizie* [11], hanno poi provocato l'ennesimo intervento del legislatore per colmare il *gap*

[10] Il Consiglio federale, su proposta della Covisoc, nella riunione del 31 ottobre 2022, ravvisata la necessità di determinare, per la corrente stagione sportiva e per le tre stagioni sportive successive, i valori dell'indicatore di Liquidità, dell'indicatore di Indebitamento e dell'indicatore del Costo del Lavoro Allargato, per le società di Serie A, di Serie B e di Serie C, ai fini della campagna trasferimenti, fissò il primo nella misura minima dello 0,5 per cento per la stagione 2022\23 (valido per tutti per la sessione invernale) e a salire nella misura minima dello 0,6, 0,7 e 0,8 per cento per le tre stagioni successive per le società di serie A (0,7, 0,7 e 0,8 per cento per quelle di B e C). Al riguardo si veda Cu n. 63/A pubblicato il 9 novembre 2022, in *FIGC.it/media/182127/63-valori-indicatori-di-controllo.pdf*. Per la stagione 2021/22 il valore minimo fu ammorbidito allo 0,6 per cento, rispetto alla cifra prevista per le stagioni precedenti ossia per il 2019/20 lo 0,7 per cento e per il 2020/21 lo 0,8 per cento, su pressione come al solito di alcune società interessate.

[11] I vincoli nazionali e internazionali per l'iscrizione alle competizioni hanno determinato il ricorso alla realizzazione di operazioni incrociate (c.d. a specchio) tra società sulla base di intese dirette allo scambio di atleti (spesso giovani del vivaio) sopravvalutandoli ed in modo da realizzare plusvalenze fittizie senza movimenti finanziari (per aggiustare i bilanci). Tuttavia il caso che ha fatto esplodere la problematica è stato il c.d. «maxiprocesso disciplinare plusvalenze» che ha riguardato ben undici *club* professionisti del calcio e 61 tra dirigenti e amministratori concernente la sanzionabilità del comportamento alla stregua degli artt. 4 e 31 del Codice di

ISSN 2036-7821

regolatorio sportivo e per stabilire che le società professionistiche siano sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio economico e finanziario, ad appositi controlli «tempestivi, efficaci ed esaustivi», oltre che alle regole federali, secondo le modalità ed i principi approvati dal CONI, con l'intento di garantire la possibilità di iscrizione ai campionati sportivi, il regolare svolgimento degli stessi e l'equa competizione.
Così è stata istituita la «Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche» [12], di natura pubblica e nominata dal governo, operativa dal 1 ottobre del 2025 per i club professionistici di calcio e *basket*, che sostituisce la Covisoc, consumando l'ennesimo arretramento dell'indipendenza del settore per incapacità dello stesso di autoregolamentarsi. Lo stesso è accaduto nel Regno unito, anche a seguito della crisi di *club* storici come *Bury FC* o *Macclesfield Town* [13], con la istituzione della «*Independent Football Regulator* (IFR)», un'autorità indipendente di diritto pubblico con competenze di vigilanza, licenza e controllo sui club professionistici operanti nei primi cinque livelli del sistema calcistico inglese (dalla *Premier League* fino alla *National League*) [14]. L'impianto del *Football Governance Act* risponde all'esigenza, avvertita a livello politico e sociale, di superare

giustizia sportiva, che regolamentano, rispettivamente, i principi di lealtà, correttezza e probità e le violazioni in materia gestionale ed economica e che ha determinato gravi sanzioni in particolare per la *Juventus F.C.* (cfr. al riguardo F. R. FIMMANÒ, *Le "plusvalenze" da cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori*, in *Giur. comm.*, 2024, 769 ss.).

[12] Decreto legge 31 maggio 2024, n. 71 (*Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di Università e ricerca*), dettato per il controllo sui bilanci, delle società di Serie A, B e C (e su quelli di basket di Serie A che rientrano nel perimetro del professionismo). Il D.l. è stato convertito, con modificazioni, nella L. 29 luglio 2024, n. 106 ed aggiunge al D. lg. n. 36, del 28 febbraio 2021, l'art. 13 *ter* che istituisce la Commissione che svolge attività di controllo e vigilanza sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche partecipanti ai campionati relativi a discipline di sport di squadra al fine di verificare il rispetto dei principi di corretta gestione, il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario e il funzionamento dei controlli interni. La Commissione certifica altresì la regolarità della gestione economica e finanziaria, mediante pareri obbligatori che sono trasmessi alle rispettive Federazioni sportive nazionali per l'adozione dei provvedimenti di competenza concernenti l'ammissione, la partecipazione e l'esclusione dalle competizioni professionistiche, e di ogni altro provvedimento conseguente. La commissione viene dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, ed opera con indipendenza di giudizio e di valutazione.

[13] Il *Bury F.C.*, dopo un primo *Company Voluntary Arrangement* (CVA) nel 2019, ha chiesto la *winding-up petition* (liquidazione giudiziaria) nel 2020. Il *Macclesfield Town F.C.* è stato invece direttamente assoggettato a *winding-up order* nel 2020. Analoga sorte è toccata nel 2011 al *Portsmouth F.C.* e all'*Oldham Athletic* all'esito di *winding-up petitions multiple*. Sono invece ricorsi a CVA il *Wimbledon F.C.* nel 2007 e il *Leeds United A.F.C.* nel 2004. Infine sono finiti in *administration* (che è una via di mezzo tra amministrazione controllata e concordato in continuità, ma con meccanismi più rapidi e più orientati al *rescue*): lo *Sheffield Wednesday F.C.* nel 2025, il *Derby County F.C.* nel 2021, il *Wigan Athletic* nel 2020; il *Bolton Wanderers* nel 2019, il *Coventry City* nel 2013, il *Port Vale* nel 2012; il *Crystal Palace F.C.* nel 2010 e nel 1999; il *Southampton F.C.* nel 2009, il *Rotherham United* nel 2008, l'*Ipswich Town* nel 2003, il *Leicester City* e il *Bradford City* nel 2002 ed il *Charlton Athletic* nel 1984.

[14] L'*Autority* è stata introdotta dal «*Football Governance Act 2025*», approvato con *Royal Assent* il 21 luglio 2025, nato dalle conclusioni della «*Fan-Led Review of Football Governance*» del 2021, rapporto commissionato dal Governo britannico, che ha evidenziato la fragilità strutturale del sistema calcistico inglese, la crescente diseguaglianza finanziaria tra i vertici della *Premier League* e le categorie inferiori, nonché la mancanza di meccanismi efficaci per la sostenibilità di lungo periodo dei club.

ISSN 2036-7821

la tradizionale autoregolamentazione dello sport professionistico, che anche nel contesto inglese aveva mostrato gravi limiti nell'assicurare un equilibrio tra dimensione commerciale e responsabilità collettiva.

A livello continentale, sempre per porre riparo a questa situazione, il Comitato esecutivo della UEFA, a settembre 2009, emanò il «*Financial fair play concept*», un *corpus* di regole diretto ad incentivare le società ad operare in tendenziale autogestione sulla base dei propri ricavi, introdurre una maggiore razionalità nei conti e proteggere i creditori delle squadre nella prospettiva di potenziali crisi [15]. Il modello era basato su due principi: il *Break-even requirement* (il conseguimento del pareggio tra ricavi e costi) e il *No overdue payables* (la verifica tempestiva della regolarità dei pagamenti). Tuttavia, questo regime regolatorio, caratterizzato da un'applicazione densa di deroghe ed eccezioni «ad hoc», ha prodotto pessimi risultati, divenendo esso stesso causa del peggioramento della situazione, specie attraverso la citata pratica abusiva delle plusvalenze fittizie e l'utilizzo artificioso di contratti di sponsorizzazione da parte di entità correlate.

Così, dopo una sospensione per il *Covid* ed alla luce di queste gravi criticità, è stato introdotto il nuovo «Regolamento Uefa sulle licenze per *club* e la sostenibilità finanziaria», [16] che ha come obiettivo la solvibilità, la stabilità e soprattutto un maggiore controllo dei costi [17]. Il sistema viene applicato mediante un processo denominato «monitoraggio dei club» e vale per le squadre che partecipano alle competizioni UEFA. Più di 230 società (Ucl, Uel, Uecl) vengono per l'effetto osservate nell'arco dell'intera stagione dal «Club Financial Control Body Uefa (CFCB)», che è un organo di controllo finanziario che può imporre misure disciplinari in caso di mancato

[15] F. DI GIROLAMO, *Il «fair play» finanziario nella giurisprudenza della Corte Arbitrale dello Sport*, in *Riv. dir sport.*, 2019, p. 405 ss.; E. SPAGNOLELLO, *Il Financial Fair Play alla prova del diritto antitrust dell'Unione europea*, in *Riv. dir. sport.*, 2016, II, p. 383 ss.

[16] Approvato il 28 giugno del 2023 ed integrato nella nuova versione nell'aprile 2024, dopo essere stato proposto dal Comitato Esecutivo Uefa a *Nyon* il 7 aprile del 2022.

[17] I cambiamenti vengono attuati in maniera graduale nell'arco di tre anni a partire dalla stagione 2024-2025, in modo tale da permettere a tutte le società di potersi adeguare e sono strutturati su quattro macroaree. La «solvibilità» (*no overdue payables rule)* ossia l'obbligo di pagare tutti i debiti verso altre società sportive, dipendenti, autorità fiscali, sociali e UEFA entro 90 giorni, soggetto a quattro controlli l'anno. La regola è diretta a garantire una maggiore solvibilità e a proteggere l'integrità delle competizioni. I controlli vengono effettuati ogni trimestre, con una minore tolleranza nei confronti dei soggetti morosi. La «stabilità» (*football earnings rule)* ossia la fissazione di un *deficit* massimo (*acceptable deviation)* di 60 milioni di euro in tre anni, mentre per le società con i conti in ordine di 90 milioni (10 milioni per ogni periodo di riferimento nel *monitoring period*), computando tuttavia le spese, comprese quelle per giovani e impianti prima escluse. Il «controllo dei costi» (*squad cost rule)* secondo cui per stipendi, mercato e commissioni per gli agenti, non si potrà spendere più del novanta per cento del fatturato per la prima stagione, l'ottanta per la successiva ed il settanta a regime dall'ultima stagione, ovvero quella 2025-2026. La regola è contenuta nell'art. 92 titolato «Calculation of squad cost ratio» che si occupa del calcolo e nell'art. 93 titolato «*Squad cost rule*» che si occupa di fissarne il limite Il sistema di «sanzioni fisse» all'esito dei controlli consiste nella previsione di sanzioni predeterminate in relazione alle violazioni, che non lascino margini di discrezionalità (almeno in astratto).

ISSN 2036-7821

rispetto del Regolamento [18].
In ogni caso, tutti gli interventi descritti non hanno, allo stato, prodotto i risultati sperati e le crisi dei club, specie delle categorie inferiori, sono persino aumentate [19], facendo esplodere a cascata una serie di questioni interpretative e "stressando" i già difficili rapporti tra ordinamento sportivo e statale.
Nonostante le reiterate modifiche alle Noif in materia di insolvenza, a seguito dei tanti casi giudiziari, esistono tuttora numerose questioni aperte. Peraltro la c.d. riforma dello sport del 2021 non ha dettato alcuna norma in tema, anche se alcune novità introdotte impattano indirettamente sulla crisi delle società sportive e l'assoggettamento a procedure concorsuali [20].

2. Le norme organizzative interne federali dettate in tema di crisi ed insolvenza.

Prima di entrare nel merito dell'evoluzione applicativa nel tempo del diritto concorsuale alle imprese sportive, è opportuno analizzare le ultime modifiche alle Noif, come novellate all'esito dell'entrata in vigore del codice della crisi [21], in quanto ripropongono, in chiave evoluta, alcune questioni storiche.
Innanzitutto, a norma del nuovo art. 16, comma 6, Noif, il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società in caso di "*liquidazione giudiziale*". Gli effetti

[18] Le misure disciplinari includono, fra le altre: l'ammonimento; il richiamo formale; le multe; la decurtazione di punti; il congelamento delle entrate provenienti dalle competizioni Uefa; il divieto di tesserare nuovi atleti; la limitazione del numero degli atleti iscrivibili alle competizioni europee, compreso un limite finanziario sul costo complessivo totale degli atleti iscritti in lista A; la squalifica dalle competizioni in corso e/o esclusione dalle future; la revoca di un titolo o di un premio. Le sanzioni per il mancato rispetto della «*No overdue payables rule*» sono state rafforzate, mentre in caso di violazione della «*Football earnings rule*» è prevista la possibilità di concludere accordi transattivi. Si tratta dei c.d. «*Settlement Agreement*» che con i «*Voluntary Agreement*» fanno parte del peculiare procedimento sanzionatorio previsto già dal sistema precedente. Le decisioni definitive del CFCB possono essere impugnate solo davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna. Si tratta di un organo di controllo con funzioni di giustizia che ha il potere di determinare se i concessori di licenza (federazioni nazionali o la lega affiliata) e i richiedenti/licenziatari abbiano soddisfatto i criteri per la licenza o i requisiti di sostenibilità finanziaria e di decidere sull'idoneità di una società per le competizioni.

[19] L'ultima stagione del calcio professionistico senza *insolvenze* è stata quella del 1999/2000, dopo la quale si è verificato un ininterrotto crescendo di oltre 190 fallimenti (oggi liquidazioni giudiziarie), con alcuni casi eclatanti di doppio *default* (come per *Salernitana, Monza, Como, Avellino, Bari, Campobasso, Spal, Perugia, Matera, Siena, Ancona, Mestre*) o persino triplo (come per *Venezia, Sambenedettese, Gela, Varese, Cosenza, Lucchese*). Durante la stagione sportiva 2024/2025 sono state escluse dai relativi campionati per insolvenza l'*Alessandria,* l'*Ancona*, il *Taranto*, la *Turris*, la *Spal*, la *Lucchese*, il *Messina* ed il *Brescia,* provocando a cascata una serie di effetti sulle competizioni e relative controversie giudiziarie. All'inizio della stagione 2025/2026 è toccato invece al *Rimini* esordire nel "campionato delle crisi". Stesso discorso vale nel *basket*, dove sono state dichiarate fallite tra le altre: la *Fortitudo Pallacanestro Bologna* nel 2012; la *S.S. Felice Scandone Avellino S.p.A.* nel 2021, la *Mens Sana Basket 1871* di Siena (due volte nel 2014 e nel 2019), la *Kleb Basket Ferrara S.r.l.* nel 2023, la *Bergamo Basket 2014 S.S.D. a r.l.* nel 2024.

[20] In tema cfr. P.D. BELTRAMI, *Il fallimento (e le altre procedure concorsuali) delle società sportive alla luce della riforma dell'ordinamento sportivo*, in *Rass. dir. ec. sport*, 2021, 343 ss.

[21] Le modifiche sono state effettuate con le delibere del Consiglio federale del 19 aprile 2023 (rese note il 21 aprile 2023 con i comunicati 167/A, 168/A e 169/A) in funzione della esigenza di ridefinire le Noif in relazione ai criteri legali ed economico-finanziari, tenendo conto delle novità del codice della crisi, al fine di garantire il regolare svolgimento dei campionati in ambito professionistico.

ISSN 2036-7821

della revoca, qualora la procedura concorsuale sia intervenuta nel corso del campionato e comunque prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato successivo, decorrono da tale data nel solo caso sia disposto *l'esercizio dell'impresa* ad opera del curatore. Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 52 comma 3, il titolo sportivo della società in liquidazione giudiziale venga attribuito ad altra società (che ne abbia acquisito l'intera azienda dopo avere ottenuto l'affiliazione ed averne assolto tutti i *debiti sportivi*) [22] prima della scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di iscrizione al Campionato successivo (semmai dopo una fase di esercizio dell'impresa), gli effetti della revoca decorrono dalla data di assegnazione del titolo.

Il Presidente Federale, in secondo luogo, delibera la revoca dell'affiliazione in tutti gli altri casi di adozione delle procedure previste dal codice *che abbiano finalità liquidatorie*, quali ad esempio il concordato preventivo liquidatorio od il concordato semplificato (comma 6 *bis*). Ed ancora il Consiglio Federale delibera la revoca dell'affiliazione in caso di ricorso ad istituti di regolazione della crisi o dell'insolvenza previsti dal codice che presuppongano procedure *in continuità aziendale indiretta* (si pensi ad esempio all'affitto dell'azienda endo-concorsuale) e quindi che comportino l'esercizio dell'impresa, in qualsiasi forma, da parte di un soggetto diverso dal debitore, con la sola eccezione dell'ipotesi del conferimento dell'azienda a norma dell'art. 20 delle Noif (comma 6 *ter*).

Infine in caso di ricorso agli istituti di regolazione della crisi o dell'insolvenza che presuppongano procedure *in continuità aziendale diretta*, le società devono depositare la domanda di accesso alla procedura unitamente ad un piano economico-finanziario, asseverato da un soggetto abilitato, da cui risulti la capacità delle società di operare quali entità in funzionamento almeno sino al termine della stagione sportiva in corso. Tali società continueranno ad essere onerate di tutti *gli adempimenti* relativi al Campionato di competenza, prescritti dall'art. 85 Noif, fatto salvo, per l'assolvimento dei debiti, il caso in cui, in esito alla omologazione della competente autorità giudiziaria o con equivalente provvedimento divenuto definitivo, siano stabiliti esplicitamente *effetti di esdebitazione* (art. 85, lett. E). A queste società, peraltro saranno normalmente applicabili i provvedimenti di non ammissione alle operazioni di acquisizione di calcio-mercato sino al termine della seconda sessione di mercato

[22] Non esiste una puntuale codificazione dell'espressione "*Debito sportivo*" tuttavia si può affermare che essa comprende tutti i debiti verso i lavoratori dipendenti tesserati (calciatori, allenatori, *staff* tecnico) anche per ritenute e contributi non versati, i debiti nei confronti della Federazione, delle altre squadre italiane di *club* affiliate e delle squadre straniere affiliate ad una delle Federazioni della Uefa. In caso di liquidazione giudiziale trattandosi di debiti misti del soggetto insolvente, privilegiati, chirografari e semmai anche prededucibili (in caso di esercizio dell'impresa poi revocato), non è immaginabile un accollo a norma dell'art. 214 comma 8, c.c.i.i., in quanto vero è che è possibile pagare il prezzo dell'azienda anche mediante accollo dei debiti da parte del cessionario, purchè non venga alterata la graduazione dei crediti. Quindi l'acquirente dovrà semplicemente pagarli come terzo per intero e fare poi istanza di ammissione al passivo della procedura.

ISSN 2036-7821

successiva all'intervenuta omologazione giudiziale o ad equivalente provvedimento divenuto definitivo, in cui siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione (art. 90, comma 4 *bis*) [23].

Le norme federali contemplano l'assoggettabilità a tutte le procedure concorsuali ma consentono la circolazione riallocativa dell'impresa (con la sopravvivenza del *club*) solo in caso di *Amministrazione straordinaria*, di procedure che prevedano la continuità diretta dell'impresa e di *liquidazione giudiziale* quando venga disposto od autorizzato l'*esercizio dell'impresa del debitore*.

D'altra parte da molti anni ormai sono pacificamente ritenute assoggettabili a procedure concorsuali sia le società che le associazioni sportive [24], anche se fino alla riforma del 1996 (che introdusse lo scopo di lucro soggettivo) la questione era oggetto di discussione [25] . Invero, prima dell'introduzione della legge 23 marzo 1981, n. 91 - secondo cui l'esercizio in forma collettiva dell'attività a livello professionistico veniva

[23] A norma dell'art. 90, comma 6: "in caso di mancato rispetto da parte delle società della misura minima dell'indicatore di Liquidità al 31 marzo o al 30 settembre, la Covisoc (ed ora l'*Autority* di controllo) dispone la non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori rispettivamente per la sessione estiva e per la sessione invernale, i cui termini sono definiti annualmente dalla FIGC, salvo che, per ogni nuova acquisizione, la Lega di competenza riscontri l'integrale copertura degli impegni economico-finanziari da assolvere nel corso della stagione sportiva, attraverso il saldo positivo derivante dalle operazioni di trasferimento dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento. Ai fini della definizione di detto saldo positivo si terrà conto, oltre che del saldo finanziario relativo alla stagione sportiva in corso, anche della differenza tra il residuo costo contrattuale di competenza della stagione sportiva in corso, comprensivo di parte fissa e variabile, dei calciatori ceduti e il costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile di competenza della stagione sportiva in corso, dei calciatori acquisiti. Tale costo contrattuale non potrà essere oggetto di successiva rinegoziazione in aumento salvo che intervenga almeno una pari riduzione del costo complessivo dei contratti in essere o la eventuale successiva revoca del provvedimento".

[24] Cass. 18 settembre 1993 n. 9589, in *Fallimento*, 1994, 151 ss.; Cass. 20 giugno 2000 n. 8374; Cass. 9 novembre 1979, n. 5770; Cass. 14 ottobre 1958, n. 3251.

[25] In giurisprudenza: Trib. L'Aquila 11 maggio 1985, in *Società*, 1985, 1311 con nota di R. RORDORF ed in *Foro it.*, 1986, I, 300 ss., (secondo cui la società di calcio non fosse assoggettabile a fallimento in quanto il previsto procedimento *ex* art. 2409 c.c., derivando da "gravi irregolarità", dovesse essere ricondotto al procedimento di liquidazione amministrativa); Trib. Venezia 4 giugno 1984 in *Fallimento,* 1985, 196 con nota di R. MILLOZZA, *Il fallimento delle società sportive di calcio* ed in *Giur. comm.*, 1986, II, 362 ss. con commento di G. MARASÀ, *Note in tema di fallimento delle società sportive* (che si pronunciò, invece, sul fallimento del *Calcio Venezia S.r.l.*, affermando che la previsione legislativa, ossia l'art. 10, della legge 91 del 1981, sulla configurabilità di società di capitali prive di scopo di lucro avrebbe tolto essa stessa rilevanza autonoma allo scopo di lucro, spostando la questione sul differente piano della ipotizzabilità della titolarità di un'impresa in capo ad un centro di imputazione che non persegua scopo di lucro. Pertanto, secondo i giudici, non bisognava tenere conto dell'intento del soggetto che svolgeva l'attività, bensì dei caratteri dell'organizzazione, sicché, nel verificare la sussistenza del requisito dell'economicità dell'attività *ex* art. 2082, a rilevare doveva essere l'adozione di un metodo idoneo al conseguimento di un utile, non il fatto che l'attività economica venisse svolta a tal fine, né la concreta produzione dell'utile). Nella stessa direzione Trib. Bologna, VI Sez. civ., 6 maggio 1999, in *Giur. comm.*, 2001, II, 135 ss. con nota di N. BRICOLA, *Sulla fallibilità delle società sportive* (secondo cui il divieto dello scopo di lucro non comportasse un'automatica esclusione del requisito dell'economicità, che sarebbe sussistito anche ove l'attività imprenditoriale non era fonte di lucro comunque sufficiente a coprire le spese sostenute). In senso opposto B.S. MAGGIORE, *Ancora sull'assoggettabilità a fallimento delle società sportive*, in *Dir. fall.*, 1987, I, 311. In tema prima della riforma cfr. L. GHIA, *Fallimento delle società sportive*, in *Fallimento*, 1994, 800 ss.

ISSN 2036-7821

riservato solo alle S.p.a. ed S.r.l. in quanto uniche a poter stipulare contratti con calciatori professionisti - era dibattuto se i *clubs* potessero fallire. La tesi negativa si fondava sul fatto che le associazioni sportive professionistiche non rientrassero nel novero delle società e dei soggetti titolari di impresa, ai sensi dell'art. 2195 c.c., in quanto appartenenti a un ordinamento dotato di una propria indipendenza e autonomia [26].

3. L'esercizio dell'impresa sportiva in liquidazione giudiziaria.

L'apertura della liquidazione giudiziale, a norma dell'art. 211, c.c.i.i., non determina più "la cessazione dell'attività d'impresa quando ricorrono le condizioni previste dalla norma", consentendo, *attraverso la continuità*, la conservazione e la valorizzazione del complesso aziendale, di parti di esso, di valori aggregati, di *assets*, *funzionanti* in via autonoma o *funzionali* ad altre imprese, purché ciò sia comunque compatibile col migliore soddisfacimento dei creditori. L'esercizio dell'impresa ad opera del curatore diviene, almeno in astratto, una ipotesi strutturale (scomparendo ovunque nella norma l'aggettivazione di "provvisorio") pur se inserito in un capo unitario con la liquidazione dell'attivo ed anche se riguarda comunque *la fase di amministrazione* dei beni del debitore insolvente, risolvendo i problemi della organizzazione e della custodia [27].

L'esercizio può essere disposto in due diverse fasi. Innanzitutto può essere deciso dal tribunale con la sentenza dichiarativa dell'insolvenza e se del caso con l'indicazione di un termine di durata. In questa fase l'impresa continua "purché la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori" (e non più per evitare un *danno grave* come avveniva nella vigenza della legge fallimentare, danno che prima della riforma del 2006 doveva

[26] Cfr. Trib. Salerno, 14 aprile 1977, in *Giur. merito*, 1978, 1015 ss.; Trib. Napoli, 20 febbraio 1974, in *Riv. dir. sport.*, 1974, 30; Trib. Rovereto, 5 marzo 1970, in *Foro it.* 1970, I, 3164. Invero, la Cassazione aveva avuto modo di evidenziare che le associazioni sportive costituite in forma di S.p.a. andassero annoverate tra le imprese soggette a registrazione e che svolgono attività economica imprenditoriale nel promuovere ed organizzare manifestazioni agonistiche che si traducono, nei confronti del pubblico cui sono destinate, nell'allestimento, nella produzione, nell'offerta di spettacoli sportivi (Cass., sez. un., 26 gennaio 1971, n. 174). In tema cfr. M.T. CIRENEI, *Società di calcio e fallimento*, in *Riv. dir. comm.*, 1973, II, 273 (nota a Trib. Livorno, 23 giugno 1973); U. APICE, *La società sportiva dentro o fuori al Codice civile?* in *Dir. fall.*, 1986, 539 ss.; G. RAGUSA MAGGIORE, *La società sportiva e la responsabilità dell'interprete*, in *Dir. fall.*, 1984, II, 1651, nota a Trib. Napoli, 6 maggio 1982; S. LANDOLFI, *La nuova società sportiva*, in *Società*, 1985, 15; G. MARASÀ, *Società sportive e società di diritto speciale*, in *Riv. soc.* 1982, 493. L. GHIA, *Fallimento delle società sportive*, in *Fallimento*, 1994, 800 ss.; N. BRICOLA, *Sulla fallibilità delle società sportive*, in *Giur. comm.*, 2001, I, 135 ss.

[27] Sull'istituto riformato cfr. anche: D. DALFINO, *La Liquidazione dell'attivo, Esercizio dell'impresa, in Diritto della crisi d'impresa*, a cura di G. TRISORIO LIUZZI, Bari, 2023, 533 ss.; F. FIMMANÒ, *L'esercizio dell'impresa endoliquidatorio*, in *Dir. fall.*, 2024, 574 ss.; S. LEUZZI, *L'esercizio dell'impresa del debitore*, in *dirittodellacrisi.it*, 16 marzo 2023, 3; M.T. DELLA CORTIGLIA, *Liquidazione e ricostruzione dell'attivo nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in *Dir. fall.*, 2021, 133 ss. Sulla versione precedente, novellata nel 2006, cfr. P. FABBIO, *L'esercizio provvisorio dell'impresa nel fallimento*, Napoli, 2011; F. FIMMANÒ, *La gestione dell'impresa nell'ambito del fallimento*, in *Trattato delle procedure concorsuali* a cura di Jorio – Sassani, Milano 2016, Volume III, *Il Fallimento*, 75 ss.; ID., *Prove tecniche di esercizio provvisorio*, in *Giur. comm.*, 2007, I, 756 ss.

essere perdippiù *irreparabile*).
Nel caso delle società di calcio è evidente da un lato l'interesse diffuso socio-economico della comunità di riferimento e della tifoseria alla prosecuzione dell'attività, dall'altro dell'organizzazione sportiva che dall'improvvisa eliminazione di una delle compagini che competono vede alterati i risultati, le classifiche e i calendari, con effetti sulla regolarità complessiva delle competizioni [28]. È ovvio che, essendo l'esercizio diretto l'unica modalità "federale" per tenere in vita l'azienda in funzione della sua eventuale vendita, è difficile, almeno nella prima fase, che possa recare pregiudizio ai creditori, laddove ci sia un interesse del mercato per il club.
Infatti l'impresa intanto ha un valore di liquidazione proprio se mantiene l'affiliazione e quindi il titolo sportivo, ossia il diritto a partecipare al campionato di riferimento. Per comprendere i termini del problema giova rimarcare come l'esercizio ad opera del curatore sia realizzabile in funzione della *ottimizzazione della liquidazione* riallocativa che consenta una soddisfazione dei creditori pari o superiore a quella realizzabile dalla vendita dei singoli beni.
L'interesse dei creditori viene realizzato dal fatto che sia possibile ottenere un prezzo per l'azienda in funzionamento superiore a quello ricavabile dalla liquidazione atomistica degli *asset* (specie gli *intangibles*), che può permettere di recuperare le eventuali perdite derivanti dalla gestione endoconcorsuale. Peraltro, come vedremo, l'insolvenza e la revoca dell'affiliazione, sempre per le norme sportive, comporta, seppur in modo opinabile, lo *svincolo dei calciatori*, i cui contratti rappresentano spesso la più importante componente patrimoniale che può anche essere oggetto di cessione e di conseguente *plusvalenza*.
La gestione della curatela è strumentale alla liquidazione riallocativa dei valori aziendali, quale alternativa "preferibile" alla vendita dei singoli beni. Volendo applicare le Noif, la cessione dell'azienda calcistica è possibile sino al momento della iscrizione al nuovo campionato, anche se, come vedremo, ciò è quello che risulta dalla prassi giurisprudenziale. Se tuttavia guardiamo al diritto comune in realtà non v'è alcuna ragione per cui, una volta scaduto questo termine, avvenga la dissoluzione dell'azienda conseguente alla revoca dell'affiliazione.
D'altra parte molti sono stati i casi nell'ultimo lustro in cui proprio per rispettare la norma federale - ed evitare le controversie che invece si sono prodotte in altre fattispecie – si è accelerato l'*autofallimento* per permettere l'esercizio dell'impresa e la liquidazione unitaria dell'azienda durante il campionato e prima dell'inizio della nuova stagione sportiva. Quando viceversa le società non sono state iscritte alla fine del campionato, per mancanza dei requisiti patrimoniali, si è verificato che le nuove compagini siano state ammesse, in base alla normativa federale, ai campionati

[28] A. GUIOTTO, *L'esercizio provvisorio della società calcistica fallita*, in *Fallimento*, 2018, 762; P.D. BELTRAMI, *Il fallimento cit.*, 347.

ISSN 2036-7821

dilettantistici [29] e le escluse sono state dichiarate insolventi solo molto tempo dopo. Si sono persino verificati casi in cui gli stessi *clubs* nella loro storia siano andati più volte in *default*, con sorti diverse a secondo delle procedure seguite dalle parti e per l'effetto dai Tribunali fallimentari. Si pensi al riguardo ai casi del *Calcio Monza Spa* fallito nel 2004 durante il campionato con conseguente esercizio provvisorio e cessione unitaria, a differenza di quanto accaduto successivamente con il fallimento dell'*Ac Monza Brianza 1912 Spa*, con la ripartenza dai dilettanti della nuova compagine[30], oppure al caso della *A.S. Bari Spa* nel 2014 gestita dal curatore dopo l'autofallimento, a differenza di quanto accaduto per il *Football Club Bari 1908 Spa* nel 2018,[31] o ancora

[29] Si pensi alle esclusioni per mancanza dei requisiti patrimoniali e finanziari dell'*A.C. Siena SpA* erede del club nato nel 1904, e del *Calcio Padova SpA*, che non essendo fallite in corso di campionato, si sono iscritte alla serie D per la stagione 2014\2015.

[30] Il Tribunale di Monza, il 18 marzo del 2004 dichiarava il fallimento della società *Calcio Monza SpA* disponendo l'esercizio provvisorio, reso possibile dai crediti vantati verso la Lega Calcio di serie C, nominando due curatori fallimentari. Prima della nuova stagione alla terza asta, svoltasi il 3 giugno 2004, l'imprenditore bergamasco Begnini acquisiva l'azienda. Il Tribunale di Monza con decreto del 17 giugno 2004, trasferiva a seguito di vendita senza incanto dal fallimento *Calcio Monza SpA* all'*Associazione Calcio Monza Brianza 1912 SpA*, il complesso aziendale della società, ivi compresi calciatori e diritto all'utilizzo dello stadio. Conseguentemente la Figc con delibera del 30 giugno 2004 affiliava la cessionaria, mantenendo in capo alla stessa i diritti derivanti dalla anzianità di affiliazione della società fallita ed autorizzava il trasferimento dell'azienda con particolare riferimento a titolo sportivo e parco tesserati (al riguardo cfr. G. SCHIAVON, *Profili dell'insolvenza delle società sportive, anche alla luce del cosiddetto Lodo Petrucci*, in *Dir. Fall*. 2004, 295 ss. Con ordinanza del 27 maggio 2004, il Tribunale ha disposto la vendita dell'azienda motivando tale decisione con la necessità di garantire "…il miglior risultato sul piano prettamente economico dei valori realizzabili e quindi rispondente all'interesse della massa dei creditori, assicurando nel contempo la continuità dell'attività già oggetto dell'impresa fallita …e la tutela dell'interesse dei dipendenti alla prosecuzione del rapporto di lavoro nonché con riferimento all'aspettativa diffusa (certamente non qualificata sul piano giuridico ma non per questo non meritevole di considerazione sia pure nel limite della compatibilità con le finalità prevalenti di una procedura concorsuale) alla conservazione della squadra di calcio ….".La società acquirente cambiava il nome alla compagine, in omaggio alla nuova Provincia di Monza, in l'*A.c. Monza Brianza 1912*, la quale veniva a sua volta dichiarata fallita ed estromessa dal calcio professionistico al termine della stagione 2014-2015. Rifondata nel 2015 come *Società Sportiva Dilettantistica Monza 1912*, come erede sostanziale della tradizione sportiva iniziata il 1º settembre 1912 con la fondazione del *Monza Foot Ball Club,* doveva iscriversi come nuova affiliata ai dilettanti ed il 1º luglio 2019 modificava la denominazione societaria *Associazione Calcio Monza*.

[31] Ci riferiamo in particolare al fallimento dell'*A.S. Bari Spa* (Trib. Bari, 10 marzo 2014 n. 31) fondata nel 1928, la cui azienda dopo l'esercizio provvisorio della curatela è stata venduta alla fine del campionato. Nel febbraio 2014 l'*A.S. Bari*, con circa 30 milioni di euro di debiti, ricorreva al tribunale del capoluogo pugliese per ottenere l'auto-fallimento, dichiarato il 10 marzo dello stesso anno, al fine di consentire l'applicazione della norma federale. Il 23 maggio 2014 l'azienda, comprese prima squadra, formazioni giovanili e titolo sportivo, veniva ceduta all'asta al *Football Club Bari 1908* rappresentato dall'*ex* arbitro Gianluca Paparesta, che diveniva il nuovo presidente. Nel giugno del 2016 l'imprenditore Cosmo Antonio Giancaspro, già socio di minoranza del Bari Calcio dal dicembre 2015, ne diveniva amministratore unico, quale unico sottoscrittore dell'aumento di capitale sociale deliberato in precedenza. Dopo aver disputato quattro campionati in Serie B, il 16 luglio 2018 la società, con un debito di 12 milioni di euro, veniva esclusa dal successivo campionato cadetto a causa della mancata ricapitalizzazione e del mancato fallimento tempestivo. Il titolo sportivo e tutti gli atleti, che il club aveva ereditato quattro anni prima dalla vecchia *A.S. Bari*, venivano perduti. Il *Football Club Bari 1908* sarà poi dichiarato fallito dal Tribunale il 15 gennaio 2019. Il 1º agosto 2018 il sindaco di Bari aveva individuato la nuova *S.S.C. Bari Spa* cui assegnare il titolo sportivo di Serie D, concesso dalla FIGC in virtù della tradizione sportiva biancorossa (art. 52, Noif), la cui azionista è la Filmauro S.r.l., già proprietaria dal 2004 del *Calcio Napoli*. Presidente della *Società Sportiva Calcio Bari* veniva nominato Luigi De Laurentiis, con le implicazioni riguardanti la c.d. pluriproprietà di società di calcio (al riguardo

al *Parma AC* gestita nel perimetro dell'Amministrazione straordinaria[32], contrariamente a quanto accaduto col fallimento *Parma Football Club* nel 2015 e la conseguente iscrizione in serie D della *S.S.D. Parma Calcio 1913* [33].
Sulle antinomie e criticità delle norme sportive, contrarie ai principi di diritto comune, ci soffermeremo nei prossimi paragrafi, qui è sufficiente rimarcare che i tribunali, pur sulla base di principi smentiti da varie corti in sede di gravame, hanno preferito in genere applicare le regole federali, fino al punto, in alcuni casi di disporre persino una sorta di *esercizio provvisorio* anticipato, come ad esempio nel caso del *Vicenza Calcio spa*, con modalità perdippiù assai opinabili[34]. I giudici, in quel caso, hanno applicato le regole sportive quasi che non fossero soggette all'ordinamento giuridico statale affermando che la dichiarazione di insolvenza "comporta, *ex* art. 16 Noif, la revoca immediata della affiliazione e, di conseguenza, la perdita della titolarità del titolo sportivo" e che "la revoca dell'affiliazione comporta, inoltre, a norma dell'art. 110 delle Noif, anche l'immediato svincolo d'autorità dei calciatori" con il conseguente

---

cfr. F.R. FIMMANÒ, *Il fenomeno delle "multi-club ownerships" MCO. Le pluriproprietà delle società di calcio*, in *Riv. dir. sport.*, 2022, 2 ss.).

[32] In occasione dei celebri *crack* Parmalat e Cirio e con essi delle collegate società Lazio e Parma calcio, il *Wall Street Journal Europe* rappresentò l'intreccio, anche un pò provinciale, di interessi finanziari, industriali, politici e sportivi, richiamando Lorenzo dé Medici e facendone un paragone con le complicità che hanno creato i mostri Parmalat e Cirio e ravvisava nello scandalo peculiarità tipicamente italiane con al centro le figure di questa sorta di baroni, adulati spesso senza ritegno indipendentemente dalla effettiva abilità imprenditoriale, e la cui manifestazione più eclatante e provinciale è emblematicamente rappresentata dal possesso della squadra calcistica cittadina (già in F. FIMMANÒ, *I gap di informazione e controllo nei crac Cirio e Parmalat e le prospettive di riforma*, in *Società*, 2004, n. 4).

[33] Nell'ambito dell'amministrazione straordinaria del gruppo Parmalat, per il quale fu coniata la *c.d. Legge Marzano*, il Parma Calcio è stato gestito in continuità per lungo tempo nel perimetro della procedura concorsuale per poi essere ceduto. In particolare il 25 giugno 2004, per evitare la ripartenza dai dilettanti, nasce il *Parma Football Club Spa*, conferitaria di i diritti del *Parma AC*. La nuova società, a cui furono trasferiti anche i debiti sportivi del *Parma AC*, temporaneamente proprietaria del nuovo club, venne posta in amministrazione straordinaria da parte del Commissario straordinario Enrico Bondi in attesa di un compratore (al riguardo cfr. G. SCHIAVON, *Il caso del Parma calcio: distonia applicativa dei principi di diritto concorsuale in sede di giustizia sportiva?*, in *Dir. fall.*, 2004, 1123). Il club così passò dalla procedura concorsuale al nuovo azionista (Tommaso Ghilardi) il 24 gennaio 2007. Successivamente il 19 marzo 2015 veniva dichiarata fallita la *Parma Football Club Spa* ceduta dall'Amministrazione straordinaria qualche anno prima e nonostante l'esercizio provvisorio, la curatela non riusciva a cedere l'azienda entro il termine previsto per l'iscrizione ai campionati per mancanza di interessati. Così il 27 luglio 2015 una nuova società, la *Parma Calcio 1913*, veniva affiliata alla Federcalcio e ammessa in sovrannumero in Serie D, in rappresentanza della città di Parma. Il nuovo *club* posseduto da due società: *Nuovo Inizio* (partecipata da imprenditori locali) e *Parma Partecipazioni Calcistiche* (partecipata da tifosi). Dopo una sola stagione tra i dilettanti, il 17 aprile 2016, il *club* ritornò tra i professionisti e nel 2017 dopo la conquista della Serie B venne ceduto al gruppo cinese *Desports* (già titolare di altri clubs come *Granada* e *Chongqing Lifan*, e socio minoritario dei *Minnesota T'wolves*) approdando infine in Serie A. Frattanto sul piano societario, nell'ottobre 2018, in concomitanza col disimpegno dal settore delle società cinesi, la società *Nuovo Inizio* riassunse il controllo fino al settembre 2020, quando il gruppo statunitense *Krause* divenne azionista di maggioranza.

[34] Trib. Vicenza 15 gennaio 2018 (decreto) e 18 gennaio 2018 (sentenza), in *Giur comm.*, II, 2018, 758 ss., con nota di F. FIMMANÒ, *Fallimento della società di Calcio, nomina cautelare del "pre-curatore" ed effetti sull'ordinamento sportivo.* Il *Vicenza Calcio*, iscritto alla Lega Pro e fallito nel gennaio del 2018, dopo che la curatela aveva ceduto nel giugno 2018 (al termine della stagione) l'azienda comprensiva del titolo sportivo, è stato iscritto nuovamente alla Serie C per la stagione 2018-19.

ISSN 2036-7821

azzeramento del principale *asset* del *club*.
Se può essere vero che in corso di campionato la migliore soluzione sia l'esercizio dell'impresa ad opera del curatore, al contrario non è condivisibile l'impostazione secondo cui la liquidazione giudiziale, in assenza dell'esercizio, produca di per sé stessa la revoca dell'affiliazione, la perdita del titolo sportivo e lo svincolo "d'autorità" dei lavoratori-calciatori. Ciò in quanto non si può *obliare* il primato di norme imperative dettate dal legislatore a tutela dei diritti soggettivi dei creditori rispetto ad interessi particolari e settoriali del sub-ordinamento del calcio.

4. La circolazione dell'azienda e la sorte del titolo sportivo.
Il quadro che abbiamo delineato fino alle ultime modifiche alle Noif è l'effetto di una lunga storia in cui - grazie anche alle controversie giudiziarie - è emerso che l'azienda ed il relativo titolo sportivo (ovvero del diritto al riconoscimento *delle condizioni tecnico-sportive*) non può essere di fatto sottratta al patrimonio dell'impresa in virtù di mere norme sportive, visto che peraltro l'unitarietà produttiva va sempre tutelato anche nell'interesse dell'ordinamento del calcio.
L'azienda come complesso di beni e rapporti, organizzato mediante l'attività di coordinamento dell'imprenditore, deve, infatti, essere considerata come una realtà che si estingue solo a causa della disgregazione dei fattori della produzione e non certo per effetto di altri eventi [35], semmai previsti solo dalle norme sportive.
Al fine di evitare la disgregazione, come anticipato, il codice della crisi prevede accanto all'esercizio dell'impresa ad opera del curatore, l'affitto dell'azienda e la gestione mediante veicoli societari appositamente creati. Il citato comma 6 *ter* dell'art. 16 delle Noif, prevede che il Consiglio Federale delibera la revoca della affiliazione in caso di ricorso ad istituti di regolazione della crisi o dell'insolvenza previsti dal codice che presuppongano procedure in continuità aziendale "indiretta" e quindi che comportino l'esercizio dell'impresa, in qualsiasi forma, da parte di soggetto diverso dal debitore (escludendo in questo modo l'affitto dell'azienda endoconcorsuale).
Tuttavia la stessa norma, nell'escludere l'affitto, all'ultimo comma sancisce "che sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 20 delle Noif in materia di conferimento di azienda". Tale disposizione prevede l'ipotesi della conservazione del titolo sportivo in presenza di vicende circolatorie dell'azienda della società sportiva che ne sia titolare, nelle forme della fusione, di scissione o, appunto, del *conferimento in conto capitale* [36]. In particolare si legge che in caso di "di conferimento dell'azienda sportiva in altra società interamente posseduta dalla società conferente, l'approvazione può essere concessa, a condizione che sia preservata l'unitarietà dell'intera azienda sportiva e sia garantita la

[35] Cfr. Cass. 9 giugno 1981, n. 3723, in *Giust. civ.*, 1981, I, 2492.
[36] La norma parlando di conferimento in conto capitale, implicitamente già comprende l'ipotesi del conferimento in natura del *godimento* dell'azienda, fattispecie sostanzialmente identica a quella dell'affitto (che continua ingiustificatamente a non essere contemplato dalle norme federali).

ISSN 2036-7821

regolarità e il proseguimento dell'attività sportiva".
Orbene, la norma federale - forse involontariamente – ammette, almeno in linea teorica, la sostanziale "continuità indiretta" mediante l'operazione prevista dal comma 7 dell'art. 214, c.c.i.i., secondo cui il curatore può procedere alla liquidazione dell'attivo anche mediante il conferimento in una o più società, eventualmente di nuova costituzione, dell'azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la responsabilità dell'alienante ai sensi dell'articolo 2560 c.c. [37].
In buona sostanza il curatore potrebbe essere autorizzato - dopo averlo eventualmente previsto nel programma di liquidazione e col parere favorevole del comitato dei creditori - a conferire l'azienda sportiva in una società che diverrebbe, almeno fino alla cessione, un veicolo dinamico anche per l'esercizio concreto dell'impresa calcistica con amministratori che rappresentino una diretta promanazione della procedura e che si può iscrivere al campionato sussistendone i requisiti richiesti [38].
Resta invece inibita la circolazione dell'azienda tra imprese *in bonis* e nell'ambito delle procedure concorsuali con l'eccezione della vendita ad opera della liquidazione giudiziale, dopo l'eventuale esercizio diretto dell'impresa ad opera del curatore entro il termine fissato per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato successivo [39].

---

[37] In alternativa alla vendita delle partecipazioni sociali, il curatore può soddisfare i creditori concorsuali mediante quell'assegnazione delle partecipazioni della società veicolo e in questo caso saremmo di fronte ad una liquidazione mediante conferimento in senso stretto. Al riguardo mi permetto di rinviare a F. FIMMANÒ *L'allocazione efficiente dell'impresa in crisi mediante la trasformazione dei creditori in soci*, in *Riv. soc.*, 2010, 155 ss.

[38] Si tratta di un'operazione analoga a quella realizzata nell'ambito dell'Amministrazione straordinaria della Parmalat. Le ragioni economiche di una scelta di questo tipo possono risiedere nella riduzione dei costi di transazione e nelle normali *controindicazioni* all'esercizio dell'impresa ed all'*affitto endoliquidatorio*. La segregazione attuata con la costituzione di un apposito veicolo societario evita le potenziali conseguenze negative derivanti dall'assunzione di debiti in prededuzione che potrebbero, nel caso in cui l'attività economica gestita dal curatore andasse male, pregiudicare in modo irreversibile la massa. Dall'altro lato l'affitto può presentare l'oggettivo svantaggio che l'affittuario (in linea di principio) non ha in genere particolare interesse a valorizzare l'azienda, anzi ha un potenziale interesse a deprimerne il valore, in modo da evitare che il prezzo di vendita lieviti troppo in relazione ad una procedura competitiva alla quale comunque è rimessa la liquidazione anche nel caso in cui gli venga riconosciuto il diritto di prelazione in via convenzionale o legale (prelazione che comunque rimane un mero diritto ad essere preferito a parità di condizioni). Inoltre la gestione mediante una società direttamente controllata consente quegli interventi per così dire "autoritativi", fino ad arrivare all'interruzione nei casi in cui la prosecuzione si presenti dannosa per i creditori o per la vendita, che in caso di affitto non è possibile obbligando gli organi a ricorrere all'autorità giudiziaria in sede contenziosa. Rispetto alla gestione diretta, inoltre, il conferimento in una *newco* agevola sensibilmente la possibilità di finanziare l'attività di impresa (specie in un settore come quello sportivo) o comunque di avere credito dai fornitori, incentivati altrimenti dalla sola collocazione in prededuzione in un contesto tipicamente caratterizzato dalla carenza di liquidità della procedura.

[39] Invero già prima della riforma la giurisprudenza aveva affermato che: "in caso di messa in liquidazione di una società calcistica per gravi irregolarità di gestione, i liquidatori possono essere autorizzati dal tribunale a continuare l'esercizio dell'attività dell'impresa calcistica al fine di far completare alla squadra il campionato intrapreso, non ricadendo tale attività nel divieto di nuove operazioni di cui all'art. 2279 c.c. richiamato dall'art.

ISSN 2036-7821

Tale divieto è evidentemente contrario alle norme dell'ordinamento giuridico come lo erano le regole precedenti che, come vedremo, prevedevano l'assegnazione gratuita del titolo sportivo. Difatti l'azienda, anche quella sportiva, è qualificabile come una pluralità di beni unificati dalla unitaria destinazione produttiva, ed in quanto tale, oggetto di rapporti di diritto pubblico e di diritto privato. Essa è presa in considerazione dalla legge proprio in vista della sua circolazione, volontaria o coattiva che sia. Il complesso produttivo oggetto della circolazione è costituito da beni materiali, immateriali e da rapporti giuridici che talora *non possono essere esclusi*, come nel caso del titolo appartenente ad una squadra di calcio [40].

Orbene la natura del titolo sportivo, ovvero del diritto al riconoscimento delle condizioni tecniche e sportive che, laddove ricorrano i requisiti di carattere patrimoniale e finanziario, permette l'iscrizione al campionato di competenza, è, un diritto potestativo assoggettato ad un accertamento dei presupposti [41]. Questo tipo di autorizzazione non ha natura di concessione amministrativa ma di autorizzazione costitutiva, ossia crea nel privato una situazione giuridica che non deriva dalla sfera dell'ente pubblico[42]. In questo senso il diritto alla partecipazione al campionato in

---

2452 c.c., e potendo altresì configurarsi la ricorrenza di un danno grave e irreparabile per la società nell'interruzione dell'attività" (Trib. Catania, 21 maggio 1992, Soc. Catania calcio, in *Vita not.*,1993,355).

[40] Pret. Foggia 11 febbraio 1995, in *Dir. fall.*, 1985, II, 625, ha ritenuto che si configurasse trasferimento d'azienda con conseguente applicazione del 2112, c.c., nel caso di trasferimento dei soli calciatori e del titolo sportivo; Corte d'Appello di Torino, 28 ottobre 2008 – rel. Peyron. - B.P.M. c. Torino F.C. S.p.a., con nota di F.FIMMANÒ, *L'assegnazione del titolo sportivo come trasferimento coattivo e senza indennizzo dell'azienda calcistica,* in *Società*, 2009, 299.

[41] Assimilabile a ciò che si verifica ad esempio nell'autorizzazione amministrativa all'esercizio farmaceutico cioè alla titolarità di una farmacia, cosa diversa dalla legittimazione, visto che nel nostro ordinamento il servizio farmaceutico non è riservato all'autorità pubblica in regime di monopolio. E nessuno dubita della trasferibilità dell'azienda farmacia comprensiva dell'autorizzazione, come nessuno dubita che il trasferimento della farmacia senza autorizzazione si traduce nella cessione di una mera somma di beni e rapporti. È ovvio poi che la P.A. (come per la Federcalcio in quanto delegata dal Coni) dovrà verificare la sussistenza dei requisiti di farmacista in capo al cessionario, così come è necessario che la Federazione verifichi la sussistenza dei requisiti della società sportiva affiliata cessionaria ai fini dell'iscrizione al campionato. Ma pure se avesse altra natura giuridica, alla luce di quanto detto, è inimmaginabile che si possa attribuire a terzi prima di aver accertato la disgregazione irreversibile dell'azienda di cui fa parte, con pregiudizio dei creditori della società dichiarata insolvente a cui apparteneva. Secondo una certa giurisprudenza - che si è espressa su tutt'altri temi (in ordine ad un'azione di responsabilità agli *ex* amministratori del *Napoli Calcio* fallito) - il titolo sportivo, pur facendo capo, in modo personalissimo ed esclusivo, soltanto alla società che l'ha conquistato sul campo, non si sostanzierebbe in una situazione giuridica di vantaggio alla società attribuita dall'ordinamento generale, ma in una qualità inerente allo *status* della società all'interno dell'ordinamento settoriale sportivo. Per l'effetto non potrebbe essere qualificato come bene ai sensi dell'art. 810 c.c., nè come diritto potestativo. Esso identificherebbe il merito sportivo, ossia la posizione acquistata dalla società sportiva sul campo, nel corso del campionato, appunto per merito sportivo, oggetto del riconoscimento da parte della Federcalcio delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato campionato (Trib. Napoli 25 febbraio 2010, in *Società*, 2011, 769 ss., con nota di C. SOTTORIVA, *La qualificazione del c.d. "titolo sportivo" nel trasferimento d'azienda nell'ambito di procedure concorsuali).*

[42] La iscrizione al campionato della categoria conquistata sul campo configura una ipotesi di accertamento costitutivo: ovvero la Federazione deve limitarsi ad accertare l'esistenza delle condizioni tecniche e sportive (organizzazione, rapporti di lavoro con i calciatori, diritto a disputare le partite in un impianto adeguato, diritto a

ISSN 2036-7821

presenza dei requisititi e della legittimazione è una imprescindibile componente aziendale, che circola unitamente alle altre prerogative, attribuendo al cessionario il diritto all'accertamento costitutivo dell'iscrizione al campionato indipendentemente dalla forma del trasferimento che deve poter avvenire anche a mezzo di affitto o di conferimento.

Discorso diverso è quello riguardante la impossibilità della circolazione del solo titolo, senza l'azienda di riferimento, fattispecie su cui una certa giurisprudenza ha fatto confusione [43]. La norma di cui al comma 2, dell'art. 52 Noif, secondo cui "in nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione", va infatti interpretata nel senso che il diritto a partecipare ad un campionato (in presenza dei requisiti e delle legittimazioni) non può circolare autonomamente dal complesso dell'azienda calcistica, esattamente come accade per la ditta che a norma dell'art. 2565, c.c., non può essere trasferita separatamente dall'azienda. È chiaro che se l'azienda non esiste più e comunque non genera alcun interesse nel mercato diventa viceversa assegnabile a chicchessia. Tuttavia questa situazione non può derivare da mere scadenze temporali imposte dalle norme sportive ma deve scaturire dall'assenza di acquirenti e dalla effettiva disgregazione.

In realtà a monte del divieto di circolazione dell'azienda sportiva (comprensiva del diritto a partecipare ad un campionato professionistico), nei casi diversi da quelli previsti dalla norma sportiva ed in particolare dell'affitto, c'è la preoccupazione che questa pratica possa prestarsi ad abusi generalizzati e funzionare da *escamotage* per lasciare i debiti alla società locatrice e trasferire di fatto il titolo ad altra società appositamente creata seppure in godimento [44]. Tuttavia il potenziale abuso nell'utilizzo di un istituto di carattere generale, quale è l'affitto dell'azienda, abuso ben noto alla prassi fallimentare in settori diversi da quello sportivo, non può certo giustificare la inapplicabilità dello stesso alle società di calcio.

5. L'evoluzione delle Noif in tema di circolazione endoconcorsuale.

L'attuale disciplina federale riguardante la circolazione dell'azienda calcistica in crisi

---

partecipare ad una certa serie) e di quelle patrimoniali-finanziarie (eventualmente del cessionario dell'azienda sportiva), la cui complessiva ricorrenza genera il diritto alla partecipazione al campionato di calcio.

[43] Il T.A.R. Lazio nella vicenda Napoli ha avuto occasione di affermare alcuni principi, che non tenevano adeguatamente conto della pendenza della procedura concorsuale (TAR Lazio, 6 settembre 2004, n. 9668 in https://dirittocalcistico.it/2021/08/30/t-a-r-lazio-sentenza-n-96682004/).

[44] Non a caso nella citata ordinanza del 16 luglio 2004, il Tribunale di Napoli, precisò che "che soluzioni come quella prospettata dell'affitto di azienda non potranno mai essere utilizzate come strumento per lasciare alla società locatrice la gran parte della debitoria esonerando la società sportiva Calcio Napoli Spa dalla necessaria dimostrazione che la crisi economica in cui attualmente versa sia effettivamente transitoria e non irreversibile". Se, come affermano i giudici napoletani, scopo della procedura concorsuale è quello di tutelare le ragioni dei creditori, secondo criteri ispirati al principio della parità di trattamento, una linea diversa si risolverebbe "in un risultato di segno affatto opposto, paradossalmente favorendo, per una sorta di eterogenesi dei fini non trasparenti *operazioni e speculazioni finanziarie* in pregiudizio dei medesimi".

ISSN 2036-7821

e l'assegnazione del titolo è, come anticipato, l'effetto di un lungo percorso che cominciò con il c.d. "lodo Petrucci" approvato dal Consiglio federale del 14 maggio 2004. La norma, ispirata dall'allora presidente del Coni Gianni Petrucci, era diretta a permettere alle società calcistiche, in crisi finanziaria e dichiarate insolventi, di far rivivere il loro titolo sportivo mediante l'assegnazione gratuita ad una nuova società, con il declassamento di una categoria.

Il precedente famoso, che poi avrebbe prodotto la regola codificata, era stato quello della *Associazione Calcio Fiorentina* Spa, retrocessa in Serie B nel 2002 e poi fallita, il cui titolo sportivo fu conferito a una nuova società, la *Florentia Viola Spa* [45], ammessa alla Serie C2 della stagione successiva su iniziativa della Federcalcio [46]. La gestione discrezionale del *caso Fiorentina* con tutte le polemiche che ne conseguirono, consigliarono l'elaborazione di una regola apposita per le insolvenze dei *clubs* professionistici, anche perché all'orizzonte si profilavano altri casi di imminenti collassi di società che avevano militato nel campionato di massima serie nazionale [47].

---

[45] Peraltro senza pagare i creditori in violazione dell'art. 2560, c.c., come accaduto nel caso della *Fiorentina Calcio* in virtù di un provvedimento *ad hoc,* in deroga alle stesse Noif di affiliazione della società *Florentia Viola.* A norma dell'art. 52 comma 7 "Le società non ammesse ai Campionati di Serie A, B o C1 potranno iscriversi al Campionato di Terza Categoria - Dilettanti".

[46] Dopo la retrocessione in serie B, il 1° agosto del 2002 la Figc, escluse dal campionato l'*Associazione Calcio Fiorentina Spa* e il tribunale civile di Firenze ne decretò il fallimento. Il neonato club *Fiorentina 1926 Florentia*, sorto per volontà dell'allora sindaco di Firenze, Leonardo Domenici e quasi subito rinominato *Florentia Viola*, fu autorizzato dalla Figc a iscriversi in Serie C2 al posto della *Cavese*, squadra retrocessa in Serie D dalla giustizia sportiva per «illecito sportivo» accaduto nel *play-out* disputato contro il *Nardò* e vinto col punteggio aggregato di 2-0, e assolta sei anni più tardi dalla giustizia ordinaria per insussistenza dei fatti imputati. La *Florentia* fu ammessa in C2 quale erede *de facto* della *Fiorentina*, vantando così una maggiore tradizione sportiva rispetto al Nardò, società quest'ultima che aveva chiesto, senza successo, il posto nella categoria perso dalla Cavese. Dopo aver vinto il campionato di Serie C2 2002-2003, per la stagione seguente la *Florentia*, in virtù di «meriti sportivi e territoriali», fu eccezionalmente ammessa d'ufficio direttamente in Serie B - vista l'iscrizione di 24 squadre in seguito al cosiddetto caso *Catania*- al posto del fallito *Cosenza*. Ciò avvenne nonostante il fatto che il sodalizio gigliato si sarebbe dovuto iscrivere in Serie C1, all'epoca la categoria immediatamente superiore a quella appena disputata, suscitando aspre proteste tra altre società già militanti nella categoria cadetta. Successivamente a seguito dell'acquisto dalla procedura fallimentare del logotipo della vecchia *Fiorentina* e del nome, venne richiamata "*ACF Fiorentina*" il 19 maggio del 2003.

[47] Il "lodo" sanciva che "in caso di non ammissione al campionato di serie A, B o C1, per mancato rispetto dei criteri economico-finanziari, di una società costituente espressione della tradizione sportiva italiana e con un radicamento nel territorio di appartenenza comprovato da una continuativa partecipazione anche in serie diverse, ai campionati professionistici di Serie A, B, C1 e C2 negli ultimi dieci anni, ovvero, da una partecipazione per almeno venticinque anni nell'ambito del calcio professionistico, la Figc, sentito il Sindaco della città interessata", poteva attribuire il titolo sportivo "inferiore di una categoria rispetto a quello di pertinenza della società non ammessa ad altra società, avente sede nella stessa città della società non ammessa, che sia in grado di fornire garanzie di solidità finanziaria e continuità aziendale...". La società esclusa doveva possedere dei meriti sportivi per poter consentire l'apertura del "lodo", ovvero una permanenza consecutiva di cinque anni nelle serie professionistiche o almeno quindici anni anche non consecutivi nel corso della propria storia (condizioni elevate nel 2008 a dieci anni consecutivi di permanenza nella Lega o, genericamente, venticinque stagioni nelle categorie professionistiche). Di contro, la società che subentrava non doveva avere alcun legame con quella decaduta e doveva presentare una serie di garanzie di solidità economica. La subentrante comunque non ereditava il marchio che poteva, in caso di successiva insolvenza della squadra esclusa, essere comunque acquistato all'asta,

ISSN 2036-7821

La norma federale fu oggetto di forti critiche per il fatto di aver dato vita a società improvvisate e create solo per sfruttare la tradizione sportiva dei precedenti club falliti, tanto che molte di esse furono subito cedute per speculare sulla differenza di valore a seguito dell'assegnazione del titolo o peggio ancora fallirono poco tempo dopo la loro fondazione.

Così il 20 maggio 2011 il presidente federale sospese i quattro commi che regolavano l'inserimento delle squadre non iscritte ai campionati professionistici, tra cui il comma che disciplinava l'applicazione del lodo, a seguito del blocco dei ripescaggi. La norma fu poi definitivamente abrogata il 27 maggio 2014 allorquando, in vista dell'imminente riforma dei campionati di Lega Pro, la Figc deliberò la generale ripartenza dalla Lega Nazionale Dilettanti di ogni squadra esclusa dai campionati professionistici.

Tuttavia nel periodo di vigenza è accaduto che per effetto dell'assegnazione di un titolo sportivo a società "*clone*" (come ad esempio *Salernitanta Calcio 1919* [48], *Perugia Calcio* [49], *Società Civile Campo Torino* [50]), appositamente costituite per svolgere nelle stesse città la medesima attività economica, per rivolgersi alla medesima clientela (tifosi della squadra cittadina) ed al medesimo bacino di utenza, queste hanno acquisito "*a titolo originario e gratuito*" i valori aziendali intangibili principali appartenenti alla vecchia società (la clientela, l'immagine, l'avviamento, il *Know how*, i colori sociali, il nome in genere storpiato con minimi cambiamenti [51]). In alcuni casi con l'ulteriore criticità (che ad esempio ha riguardato la squadra di Salerno nel 2005\2006) di avere due compagini sostanzialmente gemmate dal medesimo "ceppo storico" in due categorie diverse.

Tuttavia il caso sicuramente più famoso, nella vigenza del lodo Petrucci, fu quello della

---

né tanto meno i calciatori che venivano tutti svincolati. In caso di più domande, era l'amministrazione comunale che si riservava di scegliere quale era più rappresentativa o meritevole di ereditare la storia sportiva cittadina. Originariamente aperto a tutte le società professionistiche, con la riforma del 2008 il lodo fu ristretto ai soli sodalizi appartenenti a serie A e serie B, con l'esclusione dunque di quelli della *Lega Pro*). Inoltre fu stabilito che le squadre beneficiarie fossero inserite nell'organico federale attraverso la *Lega Pro*, cui venivano iscritti i nuovi sodalizi (in serie C1 quelli rilevanti un titolo sportivo di A, e in serie C2 quelle che arrivavano dalla serie B)

[48] Al termine del campionato 2004/05, la *Salernitana Sport 1919 Spa*, non venne ammessa, per ragioni finanziarie, al campionato di Serie B. Subito dopo, attraverso il *lodo Petrucci*, il titolo venne assegnato ad una nuova società, la *Salernitana Calcio* 1919 Spa, che venne ammessa al campionato di serie C1 2005/2006. La *Salernitana Sport* ripartì dalla terza categoria, attraverso una selezione di giovani calciatori, ma il 19 luglio 2006 cessò definitivamente ogni attività sportiva in seguito alla dichiarazione di fallimento ad opera del Tribunale fallimentare di Salerno.

[49] A seguito del fallimento della società *Associazione Calcio Perugia S.p.A.*, militante in Serie B, venne costituita una nuova società, il *Perugia Calcio S.r.l.* (in seguito *Perugia Calcio S.p.A.*), che aderì al *lodo Petrucci* venendo ammessa al Campionato di Serie C1.

[50] La società fondata come *FC Torino* il 3 dicembre 1906, poi ridenominata *AC Torino* (e, in seguito, *Torino Calcio*), è stata dichiarata fallita il 17 novembre 2005 dopo l'esclusione dal campionato di serie A. La nuova società, fondata il 17 luglio 2005, veniva iscritta al campionato di B 2005\2206, con il nome provvisorio di *Società Civile Campo Torino*, poi modificato in *Torino FC* per effetto dell'acquisizione dei diritti sportivi e della denominazione dalla procedura fallimentare.

[51] Sul rapporto tra nome e bacino cfr. P. ZAGNOLI, *Il nome della società sportiva: identità territoriale, immagine e valorizzazione del marchio*, in *Riv. dir. econ. sport*, 2006, 158 ss.

ISSN 2036-7821

crisi della *Società Sportiva Calcio Napoli S.p.a.* e dei relativi provvedimenti del Tribunale partenopeo [52]. La vicenda nacque proprio dalla inammissibilità dello strumento dell'affitto dell'azienda calcistica.

Il *Calcio Napoli* - fortemente indebitato e privo dei requisiti per l'iscrizione al campionato professionistico di serie B - aveva concesso in affitto ad altra società l'azienda sportiva di cui era titolare al fine di salvare il rilevantissimo valore del titolo di partecipazione al campionato, in pendenza di un ricorso di fallimento proposto dal pubblico ministero[53].

Prima di dichiarare l'insolvenza il tribunale, con un primo provvedimento, riteneva opportuno rinviare la decisione in attesa delle determinazioni della Figc sulla legittimità della *circolazione del titolo sportivo unitamente all'azienda* ed al fine di valutare le garanzie di soddisfacimento dei creditori anche non tesserati. In particolare i giudici partenopei rilevavano che se scopo della procedura concorsuale è quello di tutelare le ragioni dei creditori, secondo criteri ispirati al principio della parità di trattamento, la dichiarazione di fallimento si sarebbe risolta in un risultato di segno opposto, paradossalmente favorendo, per una sorta di eterogenesi dei fini non trasparenti operazioni e speculazioni finanziarie in pregiudizio dei medesimi. [54]

---

[52] Trib. Napoli 16 Luglio 2004 ord., in *Fallimento on line;* e Tribunale Napoli 2 agosto 2004, in *Dir. fall.,* II, 180 ss. con nota di C. ESPOSITO*).*

[53] Più precisamente nel marzo 2004 la *Società Napoli Sportiva S.p.A.* aveva presentato domanda di affiliazione alla Figc e che con scrittura privata del 30 giugno 2004 il *club* si impegnava a cedere in affitto alla *Napoli Sportiva S.p.A.* l'azienda da essa condotta subordinando l'efficacia degli obblighi da essa nascenti all'iscrizione al campionato di Serie B per la stagione 2004/2005 dell'affittuario. Con note del 2 e del 6 luglio 2004, la società *Napoli Sportiva S.p.A.* presentava domanda di iscrizione al Campionato di Serie B per la stagione 2004/2005. Con lettera del 7 luglio 2004, il Presidente federale comunicava alla *Napoli Sportiva* il rigetto dell'istanza di iscrizione al Campionato di Serie B in luogo della *Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A.* per effetto del richiamato contratto di affitto d'azienda. La mancata iscrizione della *Napoli Sportiva* al Campionato di Serie B (secondo la ricostruzione operata in sede di procedimento arbitrale, avviato in data 9 luglio 2004, avanti il Collegio Arbitrale della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport avverso la non ammissione al torneo di calcio professionistico di serie B della stessa), sarebbe stata la conseguenza del divieto di affitto, costituente illegittimo atto dispositivo del titolo sportivo. In particolare, il club evidenziava che il contratto di affitto di azienda non trasferiva dall'affittante all'affittuario la titolarità degli elementi che compongono l'azienda, bensì consentiva a quest'ultimo il godimento e lo sfruttamento commerciale dell'azienda oggetto di locazione; conseguentemente non si sarebbero realizzati effetti traslativi dell'azienda con conseguente inapplicabilità degli artt. 16, 20 e 52 delle Noif. Il Collegio Arbitrale, impregiudicata ogni valutazione sul merito della domanda di arbitrato, la riteneva inammissibile in quanto non preceduta dall'istanza di conciliazione (come previsto dall'art. 27 dello Statuto federale).

[54] Per il Tribunale, infatti, "la maggiore ricchezza patrimoniale di una società calcistica è per l'appunto il titolo sportivo il cui recupero alla massa per via giudiziaria, sicuramente perseguibile in forza del primato dell'ordinamento statuale, se per un verso si imporrebbe agli eventuali, futuri organi fallimentari, per altro, realisticamente, esigerebbe tempi forse incompatibili con quelli dell'iscrizione e della partecipazione al campionato di competenza". Il Tribunale partenopeo, in uno dei suoi provvedimenti, aveva escluso la possibilità di immaginare, anche con riferimento ai principi costituzionali di cui agli artt. 41, 42 e 47 Cost., che il titolo sportivo "potesse, senza neppure la previsione di un indennizzo, essere sottratto ai creditori dell'impresa fallita, in favore di un'organizzazione che, sorta al servizio dello sport e dei valori sportivi, si è andata da tempo trasformando in una mastodontica impresa dello spettacolo che movimenta affari e business miliardari, addirittura riferibili a società di capitali, alcune delle quali quotate in borsa. Il giudici avevano rilevato il preminente interesse dei creditori

ISSN 2036-7821

Il Presidente della Federcalcio, infatti, con nota del 7 luglio 2004, aveva affermato che «…l'operazione prefigurata nel contratto preliminare d'affitto d'azienda dando luogo al trasferimento ad altro soggetto del diritto di godimento del titolo sportivo appartenente alla Società Sportiva…. incorre nel divieto sancito dal combinato disposto di cui agli artt. 52-16, co. IV, lett. a) delle Noif. A tale conclusione sono pervenuto, sentiti i Vice Presidente Federali, nonché i competenti uffici ed i legali della F.I.G.C., in conformità alle conclusioni rappresentate nel parere pro-veritate reso sull'argomento dal prof. Carlo Angelici che ha espresso a sostegno della non autorizzabilità dell'operazione motivazioni giuridiche meritevoli di integrale adesione…».

Avverso tale decisione veniva adita la Camera di conciliazione e arbitrato per lo Sport, presso il Coni, competente secondo le norme federali per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione ai Campionati nazionali di calcio professionistico. Nelle more di quell'arbitrato, il Presidente federale aveva disposto lo svincolo d'autorità *ex* art. 110, comma 1 Noif, per i calciatori tesserati [55]. A seguito poi della sentenza di fallimento pubblicata il 2 agosto 2004, la Federcalcio, con diverso provvedimento del 5 agosto 2004, disponeva la revoca di diritto dell'affiliazione. La curatela fallimentare si costituiva nel giudizio arbitrale ma il Collegio in data 5 agosto 2004 dichiarava inammissibili ed infondati i gravami, confermando la legittimità della delibera del consiglio federale, i relativi pareri della Covisoc e della Coavisoc, nonché l'inefficacia dell'affitto d'azienda, peraltro sottoposto a condizione sospensiva[56].

A quel punto, il Tribunale di Napoli, con ordinanza cautelare richiesta dalla curatela del 10 agosto 2004, ordinava al Coni ed alla Figc di non disporre del titolo di partecipazione al Campionato di calcio di serie B per la stagione 2004/2005, né di attribuirlo a terzi. Nonostante ciò con deliberazione del Consiglio federale del 12 agosto 2004, la Federcalcio provvedeva al c.d. "ripescaggio", per l'organico, di altre

---

a conservare alla massa attiva il titolo " anche in considerazione del dato che appare in contrasto con l'ordinamento statuale in quanto giusta la normativa di cui all'art. 1/2 l. 17.10.2003 n. 280 di conversione con modifica del D.L. 19.08.03 n. 220, sussiste la prevalenza dell'ordinamento statale nei casi (come è sicuramente quello in esame) di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo …. considerato che nel caso del fallimento della società *Calcio Napoli S.p.A.* (società professionistica, organizzata come società di capitali) il titolo costituisce, se non l'unico, sicuramente il principale bene patrimoniale, e comunque un elemento imprescindibile dell'azienda calcistica di cui la curatela è titolare, dalla cui liquidazione è prevedibile l'acquisizione di un attivo tale da garantire un'ampia possibilità di riparto …" (Trib. Napoli 2 agosto, 2004, cit.).

[55] Provvedimento di cui al C.U. n. 42/A del 27 luglio 2004 (emanato in base alla delibera assunta dal Consiglio Federale in pari data sulla non ammissione al Campionato di competenza, tra le altre squadre, anche della Società affittuaria).

[56] Nel caso della società *Calcio Como s.r.l.*, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Como in data 22 dicembre 2004 e autorizzata all'esercizio provvisorio sino al termine della stagione sportiva 2004/2005, il Collegio Arbitrale della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (5 agosto 2005) ha evidenziato che il titolo sportivo di una società, ai sensi dell'art. 52, comma 3, (nel testo antecedente il C.U. 221/A del 13 giugno 2005), delle Noif, può essere attribuito ad altra società previo parere vincolante della Covisoc, che nel caso del Napoli era stato negativo.

ISSN 2036-7821

due Società. La curatela, ritenendo tale statuizione elusiva dell'ordine del Giudice civile, otteneva in data 13 agosto 2004, un decreto dal Tribunale di Napoli, recante l'ordine di sospensione, tra l'altro, del Campionato di calcio di serie B.
Le vicende giudiziarie, sempre più intricate, furono poi risolte, con una transazione nota appunto come "*lodo Napoli*", con il riconoscimento da parte della Federcalcio alla procedura concorsuale del diritto di cedere l'azienda calcistica partenopea e con l'attribuzione ad opera della stessa FIGC alla società cessionaria dell'azienda del titolo sportivo per partecipare al campionato della serie inferiore C1 [57].

6. Le persistenti criticità successive alla modifica delle Noif.

A seguito del caso giudiziario del *Napoli calcio* e della relativa soluzione transattiva le Noif furono modificate [58] in modo sostanziale. In particolare il nuovo testo dell'art. 52, comma 3, Noif - all'esito del c.d. *lodo Napoli* - sanciva per la prima volta che il titolo di una società cui fosse stata revocata l'affiliazione poteva essere attribuito ad altra società, a condizione che la subentrante dimostrasse, tra gli altri, di aver acquisito l'intera azienda della società insolvente in uno al titolo sportivo, fermo restando il controllo tecnico organizzativo della Federcalcio per la definitiva attribuzione del titolo stesso [59].

---

[57] La procedura concorsuale cedette l'azienda alla "*Napoli Soccer Spa*", società neocostituita dal gruppo Filmauro cui la Federazione assegnò il titolo, che successivamente avrebbe poi ripreso il nome originario di *Società sportiva Calcio Napoli Spa*, a seguito della riacquisizione dalla curatela all'asta anche degli storici trofei. Ci fu poi una ulteriore coda giudiziaria l'anno successivo legata al contratto di acquisto dalla procedura (che prevedeva un "bonus" in caso di promozione in categorie superiori negli anni successivi) a seguito di una impugnativa ad opera della curatela dei ripescaggi nella categoria superiore. La giurisprudenza amministrativa nel caso dei ripescaggi del 2005 affermò che "deve escludersi l'esperibilità del rimedio ex art. 2900 c.c. da parte del Fallimento mancando in capo alla società il requisito dell'essere titolare di un diritto o azione di natura patrimoniale (Tar Lazio Roma 7 giugno 2013 n. 5744, in *Foro amm. TAR*, 2013, 6). Analogamente la Cassazione ha statuito che "La domanda di risarcimento del danno, proposta avverso la Figc e la Commissione di vigilanza delle società calcistiche (Covisoc) per l'illegittima ammissione, da parte della Federazione, pur in mancanza dei requisiti prescritti, di altra società calcistica al campionato di calcio di Serie A, dalla quale sia derivato il mancato "ripescaggio" della società attrice, retrocessa in Serie B, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 3 d.l. 19 agosto 2003 n. 220 (convertito nella l. 17 ottobre 2003 n. 280). Costituisce, al contrario, una controversia fra soggetti privati, devoluta al g.o., quella avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno, avanzata contro i singoli componenti della federazione sportiva e della Covisoc, nonché contro la società calcistica concorrente ed i suoi amministratori, per i comportamenti illeciti loro ascritti, che quell'illegittima iscrizione avrebbero indotto" (Cass., sez. un. 22 novembre 2010, n. 23598, in *Foro it.*, 2011, 10, I, 2602).

[58] Sulle modifiche introdotte alle Noif nel 2005, con il comunicato 221\A del 13 giugno 2005 e per una analisi delle varie insolvenze fino a quella fase cfr. P. BELLAMIO, *La stagione delle insolvenze nel calcio. Occasione per un cambiamento*, *Dir. fall.*, 2005, 719.

[59] Ma vi è di più: nei commi 7, 8 e 9, dell'art. 52 (*ora abrogati*), si sanciva che anche nelle ipotesi in cui lo stato di insolvenza fosse accertato o dichiarato, era la procedura concorsuale ad individuare la società assegnataria dell'azienda. Le Noif prevedevano una procedura di assegnazione del titolo alla categoria subito inferiore che implicava la negoziazione dell'azienda in uno al titolo della categoria da parte della procedura fallimentare. Tutto ciò determinava l'acquisibilità all'attivo della procedura dei valori aziendali trasferiti, a prescindere dalle condizioni patrimoniali che l'acquirente corrispondesse alla Federazione quale "sacrificio di ingresso", sia esso

ISSN 2036-7821

Tuttavia nel modificare le Noif (in particolare gli artt. 16 e 52) per renderle conformi ai principi dell'ordinamento, la Federazione ometteva all'epoca di modificare il c.d. *lodo Petrucci* (comma 6 dell'art. 52), che continuava per l'effetto a consentire l'assegnazione del titolo ad una nuova società della medesima città, nel caso in cui la vecchia compagine fosse stata esclusa dai campionati professionistici, ma non fosse stata ancora dichiarata insolvente (con conseguente revoca dell'affiliazione) al momento dell'elaborazione dei calendari della nuova stagione. Non aveva alcun senso una regola in base alla quale in caso di tempestivo fallimento della società esclusa, fosse contemplato il necessario l'acquisto dell'azienda della fallita ai fini dell'attribuzione del titolo, ed invece nel caso di mancato fallimento o di fallimento intempestivo (successivo alla elaborazione dei calendari), fosse legittima l'attribuzione a titolo originario della partecipazione al campionato a terzi soggetti che non avessero avuto causa dalla vecchia società sportiva. Tanto più se si pensa che la "nuova" società avrebbe potuto iscriversi alla categoria inferiore sulla base dell'ottenimento sul campo da parte della "vecchia" società della categoria superiore e sulla base del presupposto dell'accertata sussistenza dei requisititi di *tradizione sportiva* (continuativa partecipazione, anche in serie diverse, ai campionati professionistici di Serie A, B, C1 e C2 negli ultimi dieci anni, ovvero, da una partecipazione per almeno venticinque anni nell'ambito del calcio professionistico). Requisiti evidentemente posseduti dalla vecchia società (e non dalla nuova) e che viceversa consentivano l'attribuzione della componente patrimoniale del titolo alla seconda *in via originaria* e *non derivativa* dalla prima.

La norma federale novellata era comunque *disarmonica* rispetto ai principi dell'ordinamento giuridico ed era potenzialmente in grado di generare un danno grave e irreparabile al patrimonio della società esclusa ed ai suoi creditori. È evidente, infatti, che la sottrazione improvvisa dei detti valori e l'attribuzione gratuita a titolo originario a terzi, determinava un *deficit* patrimoniale della società interessata che non potendo più partecipare alle competizioni federali professionistiche era destinata all'impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale e quindi, prima o poi, all'insolvenza [60].

---

rappresentato dal pagamento dei debiti sportivi ovvero da un contributo straordinario. Come accadeva rispettivamente per le ipotesi di cui agli abrogati commi 3 ovvero 7, 8 e 9 dell'art. 52, Noif.

[60] L'ordinamento giuridico non può consentire che i valori aziendali connessi al titolo sportivo, elemento infungibile ed indispensabile per l'azienda calcistica, possano essere sottratti alla massa dei creditori in virtù di un sub-ordinamento convenzionale in quanto l'unitarietà dell'azienda, o quanto meno dei suoi elementi essenziali, è *normativamente tutelata*. Un titolo sportivo legato alla città, alla storia, ai trofei, al bacino di utenza dei tifosi, non può essere attribuito a titolo originario e gratuito prescindendo dall'azienda della società dante causa, in quanto ciò violerebbe un principio fondamentale addirittura di rango costituzionale, con una sostanziale espropriazione senza indennizzo. Si è affermato che prima di dubitare della legittimità costituzionale di quelle norme, che comporterebbero appunto una sorta di "espropriazione forzata senza indennizzo", bisognerebbe accertarsi che il titolo sportivo appartenga alla società (per una critica alla soluzione positiva data dal diritto sportivo già all'epoca F. LUBRANO, *Ammissione ai campionati di calcio e titolo sportivo: un sistema da rivedere?*", in *A.G.E.*, 2/2005, 449 ss.). In

ISSN 2036-7821

Ed infatti proprio sulla base di queste criticità è intervenuta negli anni successivi la giurisprudenza di merito che in particolare nei *casi Salernitana e Torino* ha riconosciuto che il trasferimento di fatto e coattivo dell'azienda, sotto forma di trasferimento della legittimazione a partecipare ad un campionato professionistico, ledesse i diritti soggettivi del *club* dante causa non ancora dichiarato insolvente o comunque dell'avente causa curatela fallimentare.

La Corte di appello di Torino riuscì, nella fattispecie, ad applicare le norme del codice civile senza disapplicare le norme organizzative interne federali ed anzi interpretando le stesse (ed in particolare il profilo della continuità) nel solco dei principi civilistici e nel quadro della unitarietà dell'ordinamento[61]. Si trattava di un approccio che

realtà come si è visto il problema non è la proprietà del titolo, visto che pur volendo ritenere che non sia un diritto potestativo il quadro complessivo nella circolazione unitaria dell'azienda non cambia.

[61] App. Torino, 28 ottobre 2008 – rel. Peyron. - B.P.M. c. Torino F.C. S.p.a. (in *Società*, 2009, 299 con nota di F. FIMMANÒ, *L'assegnazione del titolo sportivo come trasferimento coattivo e senza indennizzo dell'azienda calcistica,* in *Società*, 2009, 299; in *Mass. giur. lav.*, 2009, 826, con nota di S. DE LUCA TAMAJO, *La mancata ammissione di una società al campionato di calcio e l'attribuzione del diritto all'iscrizione ad altra società configura un trasferimento d'azienda?*; in *Riv. giur. lav. prev.*, 2008, 423, con nota di M.D. FERRARA, *La conservazione dell'indennità aziendale nel trasferimento d'azienda*). In particolare la corte di Appello di Torino ha avuto modo di affermare, nel caso Torino, che il trasferimento del titolo sportivo da una società ad un'altra, attuato dalla Federcalcio ai sensi dell'art. 52 delle Noif, presuppone il mutamento di titolarità dell'attività economica organizzata preesistente e la conservazione in capo alla seconda società dell'identità della precedente, pur in assenza del trasferimento di beni materiali organizzati. Indipendentemente da un rapporto contrattuale diretto tra le due società, sussistevano pertanto nel caso di specie del *Torino calcio* i requisiti richiesti per il trasferimento d'azienda, con conseguente applicazione del regime inderogabile previsto a garanzia della prosecuzione del rapporto di lavoro e della conservazione dei diritti che ne derivano. Il titolo sportivo, per i giudici piemontesi, "non è solo un asettico riconoscimento da parte della Figc delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato ma è soprattutto un trasferimento del patrimonio immateriale della precedente società. E questo patrimonio non ha solo un valore di eredità morale bensì un rilevante valore economico costituito dalla possibilità di sfruttare economicamente la continuità (si pensi alle sponsorizzazioni, ai diritti per le riprese televisive etc.); non per nulla nella fattispecie la nuova squadra ha conservato il nome ed i colori della vecchia e la tifoseria ha trasferito la propria passione sportiva, come è dato notorio, alla nuova squadra, pur composta in gran parte da calciatori diversi. Il divieto di partecipazione alla nuova società di soggetti che abbiano ricoperto cariche sociali od abbiano avuto partecipazioni di rilievo nella vecchia società attiene alla discontinuità degli assetti proprietari ma non incide sulla continuità aziendale e sportiva". C'è da dire che nel caso del *Torino Calcio*, la sentenza della Corte di Appello è stata riformata in quanto la Cassazione ha ritenuto che agli specifici fini lavoristici, e quindi solo a quei fini e della disciplina di cui all'art. 2112 c.c. (non intaccando gli altri fondamentali principi espressi), "non integri la fattispecie trasferimento di azienda, l'assegnazione da parte della F.I.G.C. ad una diversa società, nel caso di esclusione di una società calcistica professionista dal campionato di serie A o B o C1, del titolo sportivo necessario per partecipare ad un campionato di serie immediatamente inferiore (inteso come riconoscimento delle condizioni tecnico-sportive che consentono la partecipazione ad esso), ma è necessario il trasferimento dall'una all'altra società dell'organizzazione di mezzi e servizi necessari per lo svolgimento dell'attività sportiva" (Cass., sez. lavoro, 8 luglio 2011 n. 15094 del 2011, Pres. De luca – Rel Ianniello, in *Riv. dir sport.*, 2012, 95 ss. con nota di R. RANUCCI, *Titolo sportivo e trasferimento d'azienda*; in *Riv. Dir. Econ. Sport*, VII, fasc. 2, 2011; in *Giust. civ.*, fasc. 12, 2011, 2824 ss., con nota di G. VIDIRI, *Società sportive e trasferimento d'azienda*). Per la Cassazione, secondo principi ormai consolidati, il trasferimento di azienda *ex* art. 2112 c.c. si verifica in ogni caso in cui, ferma restando nel suo nucleo essenziale l'organizzazione del complesso dei beni destinati all'esercizio dell'impresa, si verifichi la sostituzione del soggetto fisico o giuridico titolare qualunque sia il mezzo tecnico-giuridico attraverso ciò venga attuato. Tale sostituzione può verificarsi anche a seguito di un atto autoritativo della pubblica amministrazione e,

ISSN 2036-7821

comunque evidenziava la persistente incapacità dell'ordinamento sportivo di «affrancarsi dal nefasto coacervo di regolamenti, pratiche e financo leggi speciali ad hoc che impedisce alle società calcistiche di rispettare una serie di condizioni ed obblighi (…) che costituiscono un presupposto essenziale per assicurare un corretto funzionamento della stessa impresa societaria» [62] nell'interesse del mercato.

Ancora più ricco di criticità fu il *caso Salernitana*. Dopo l'esclusione dell'originario *club* e l'assegnazione del titolo nella categoria inferiore ad una *newco* (la *Salernitana Sport Spa)* con il meccanismo del "lodo Petrucci" nel 2005, la originaria "*U.S. Salernitana Calcio*" continuò per un certo periodo a militare tra i dilettanti prima di essere dichiarata fallita l'anno successivo.

Nella fattispecie il Tribunale di Napoli ebbe modo di accertare l'appartenenza di tutti i segni distintivi del *club* al fallimento, condannando al risarcimento la società assegnataria del titolo e lasciando fuori il tema del titolo sportivo solo per questioni di giurisdizione, in quanto attribuita per materia al giudice amministrativo ed in particolare al Tar del Lazio [63].

---

sempre che si abbia un passaggio dei beni di non trascurabile entità, anche in due fasi per effetto dell'intermediazione di un terzo. Il trasferimento può riguardare anche un ramo dell'azienda, da intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità, il che presuppone una preesistente realtà produttiva autonoma e funzionalmente esistente, e non anche una struttura produttiva creata *ad hoc* in occasione del trasferimento, o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo. Per quanto riguarda poi la posizione dei lavoratori trasferiti è stato affermato che i mutamenti nella titolarità dell'azienda *ex* art. 2112 c.c. non interferiscono su rapporti di lavoro già intercorsi con il cedente, che continuano a tutti gli effetti con il cessionario, con la conseguenza che questi subentra in tutte le posizioni attive e passive facenti capo al cedente tanto da esercitare pure i poteri disciplinari inerenti il rapporto di lavoro per fatti precedenti la cessione dell'azienda; ed è stato più volte ribadito che nel trasferimento d'azienda non sia necessario il consenso dei dipendenti della impresa cedente non potendosi in materia applicare le regole della cessione del contratto *ex* art. 1406 ss. c.c.

[62] Così D. REGOLI, *Società sportive e quotazione*, in *Riv. dir. soc.*, 2008, 340; e prima nello stesso senso V. SPARANO, *La crisi delle società sportive di calcio (nella prospettiva del campionato 2002\2003)*, in *Dir. fall.*, 2003, I, 898.

[63] Trib. Napoli del 18 aprile 2011 n. 6559, rel. Petruzziello, inedita, secondo cui la denominazione sociale Salernitana, i marchi denominativi registrati Salernitana, carta granata e quello figurativo avente ad oggetto l'ippocampo ritratto in uno scudetto recante la scritta 1919 costituiscono segni distintivi da sempre appartenuti alla società ora fallita. I predetti "segni distintivi hanno conseguito notorietà generale nel corso e per effetto dei numerosi decenni di attività calcistica della *Salernitana Sport spa*. Così come è da reputarsi priva di significato la circostanza che la vecchia Salernitana abbia cessato l'attività, prima per effetto del recesso dall'affiliazione alla Figc e poi a causa del fallimento, dal momento che la decadenza dal marchio per non uso si verifica solo dopo che l'uso dello stesso sia stato "sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo" (art. 24 cod. p.i.), motivo legittimo in questo caso rappresentato dal sopraggiunto fallimento. La parola "calcio" è meramente descrittiva del settore di attività in cui opera ed è in questo senso affine alla parola "sport" presente nella denominazione dell'attrice, sicché la confondibilità non è eliminata (cfr. Cass. n. 6678 del 1987). Ma, soprattutto, si tratta di una parola generica, priva di qualsiasi attitudine individualizzante, incapace di divenire cuore od elemento centrale ed autenticamente distintivo della denominazione, come invece accade, tanto per esemplificare, per le denominazioni *Real Madrid* ed *Atletico Madrid*, che, pur contenendo l'identico riferimento geografico, riescono comunque a distinguere i due club grazie al fatto che la loro evocazione viene usualmente contratta utilizzando i termini, forti specifici ed individualizzanti, *Real* ed *Atletico*. Quanto poi alla parola *1919*, è stato sufficientemente dimostrato che essa indica ed evoca l'epoca in cui è sorta la "vecchia" Salernitana, il che da un lato non elimina la confondibilità, anzi la rende ancor più concreta,

ISSN 2036-7821

I giudici invece esclusero ogni responsabilità della Federcalcio in quanto estranea alla condotta attiva di compartecipazione alla commissione degli illeciti della "nuova Salernitana", cui aveva attribuito il titolo sportivo nell'esercizio delle sue potestà regolamentari ed amministrative ed all'esito di una valutazione dei requisiti tecnico-finanziari-societari indicati nell'artt. 52 comma 6 delle Noif. La responsabilità della Figc veniva esclusa anche sotto il profilo *omissivo*, non potendosi configurare un dovere da parte della federazione di impedire la realizzazione della condotta commissiva da parte della nuova società, impedendone l'affiliazione ovvero consentendola solo dopo la cessazione dell'uso illecito dei segni distintivi. Siffatto dovere secondo il Tribunale "non incombeva sulla Federazione per effetto della disposizione - contenuta nell'art. 17 comma 1 delle Noif - in tema di tutela della priorità della denominazione all'atto dell'affiliazione, in quanto una norma interna, regolante i soli rapporti tra la Figc e le società affiliate nell'ambito normativo ed amministrativo di sua competenza, le cui interpretazione ed applicazione spettavano esclusivamente ad essa, ed erano sindacabili unicamente dal giudice amministrativo (perché attinenti, per l'appunto, all'affiliazione)". Infine, si legge nella sentenza che ove pure fosse nel caso concreto ravvisabile la giurisdizione del giudice ordinario (il che poteva accadere solo riconducendo all'area comportamentale l'omesso esercizio del dovere di salvaguardia della priorità della denominazione) avrebbe dovuto in ogni caso osservarsi che l'iscrizione delle due società "Salernitana" in due diversi campionati – uno professionistico e l'altro dilettantistico - aveva evidentemente indotto la Federcalcio ad escludere, a causa dell'asimmetria determinatasi, la

inducendo a credere che si tratti di un club (*rectius*, del club salemitano) di antica tradizione, dall'altro rivela un intento autenticamente decettivo della società convenuta, laddove si consideri che, a differenza del frequente e per lo più innocuo inserimento di date risalenti nel tempo nei marchi di commercio finalizzato a trasmettere al consumatore la sensazione di trovarsi di fronte ad un prodotto frutto d'una tradizione industriale od artigianale consolidata e quindi affidabile, nel caso in esame la data appartiene o è comunque riconducibile alla storia calcistica e societaria della vecchia Salernitana, storia della quale la società convenuta, sorta pochi mesi fa, rivela l'intento, mediante quest'evocazione, di voler appropriarsi…. Deve quindi concludersi che la denominazione sociale, il marchio, i colori sociali ed ogni altro segno distintivo ad essi collegato, utilizzati dalla "nuova" Salernitana, sono illegittimamente adoperati". I giudici partenopei, in questo caso, affermarono in modo inequivocabile che non è ammissibile ipotizzare che la perdita del titolo sportivo, nel privare la società calcistica della sua clientela, potesse consentire ad altri di appropriarsi dei suoi cd. *intangibles*. L'indiscutibile valenza economica di questi ultimi e la loro autonoma rilevanza nella determinazione del valore complessivo del patrimonio dell'azienda calcistica imponevano di respingere una tesi siffatta che avrebbe vanificato le legittime aspettative liquidatorie non solo della società medesima ma soprattutto dei suoi creditori, espropriando in un sol colpo l'una e gli altri di entità immateriali e valori patrimoniali frutto di interi decenni di investimenti. Così il Tribunale accoglieva le domande della procedura concorsuale "sull'appartenenza ad essa soltanto della storica e quasi centenaria tradizione calcistica che accompagna il nome del *club Salernitana*. Nell'immaginario dei tifosi, che costituiscono la particolarissima clientela delle società calcistiche, questo nome evoca la storia della squadra e dei segni di cui è ed è stata proprietaria la società ora fallita, ed il colore granata riferito al calcio salemitano, colore di cui ora si fregia anche la società convenuta per vestire i suoi calciatori e contraddistinguere il suo marchio, rappresenta elemento distintivo e segno attrattivo della passione sportiva dei tifosi salemitani. Gli *intangibiles* in questione sono quindi patrimonio della società attrice, che detiene sugli stessi un diritto assoluto".

ISSN 2036-7821

ricorrenza dell'esigenza di tutela, essendo il pericolo di militanza di entrambe le formazioni nel medesimo campionato o in campionati vicini solo potenziale.

7. Il quadro regolatorio vigente e la problematica dello svincolo degli atleti in caso di insolvenza.

All'esito di questo travagliato percorso, in cui le novelle alle norme federali sono state determinate dai descritti casi giudiziari, si è arrivati all'attuale assetto normativo di cui all'art. 52, comma 3 Noif, per cui il titolo sportivo di una società cui venga revocata l'affiliazione ai sensi dell'art. 16, comma 6, Noif, può essere attribuito, entro il termine del 10 giugno della stagione in corso, ad altra società con delibera del Presidente federale, previo parere vincolante della Covisoc (sostituita, come visto, dalla "*Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche*").

Tutto ciò laddove il titolo sportivo concerna un campionato professionistico ed a condizione che la nuova società, con sede nello stesso comune della precedente, dimostri nel termine perentorio di cinque giorni prima, esclusi i festivi, di detta scadenza: di avere acquisito l'intera azienda sportiva della società in liquidazione giudiziale; di avere ottenuto l'affiliazione federale; di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l'affiliazione ovvero di averne garantito il pagamento mediante fideiussione a prima richiesta [64]; di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza; di aver depositato, per le società professionistiche, dichiarazione del legale rappresentante contenente l'impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta[65] le obbligazioni derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori [66].

Non vi sono più insomma distoniche differenze nel caso in cui la società venga dichiarata insolvente prima o dopo l'assegnazione del titolo, o vada in concordato od in mera liquidazione volontaria. V'è appunto una norma che *tendenzialmente* rispetta i principi dell'ordinamento giuridico e che evita conseguenze, come la perdita di categoria per l'acquirente, che possano danneggiare il patrimonio e con esso i terzi creditori.

---

[64] Rilasciata da istituti bancari, da società assicurative e da società iscritte all'Albo Unico ex art. 106 TUB, aventi i requisiti previsti per gli enti tenuti alla emissione delle fideiussioni, richieste dal Sistema delle Licenze Nazionali in ambito professionistico, nell'ultima versione pubblicata prima della presentazione della domanda di attribuzione del titolo sportivo.

[65] Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti. I soci e gli amministratori della nuova società non devono aver ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell'ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell'affiliazione dalla FIGC".

[66] In tema: C. CANNELLA, *Il trasferimento del "titolo sportivo" di un club fallito nell'ordinamento sportivo e statuale*, in *Riv. dir. ec. sport*, 2017, 1, 168.

ISSN 2036-7821

L'unico caso di "assegnazione" del titolo rimane quello in cui la società in liquidazione giudiziale appartenga alla Lega Nazionale Dilettanti o partecipi al Campionato di Serie B Femminile e la nuova aspirante al titolo si accolli ed assolva gli eventuali debiti di quella insolvente alla quale viene revocata l'affiliazione (art. 52 comma 4) [67]. In tutti gli altri casi la Federcalcio, nel sovrintendere agli interessi dell'ordinamento sportivo, attribuisce il titolo all'acquirente dell'azienda dopo avere verificato che quell'aspettativa acquisita, con il complesso, possa divenire un diritto (il titolo) per avere soddisfatto i requisiti tecnico organizzativi[68].

Dunque la dichiarazione di insolvenza non produce più di fatto la perdita del titolo sportivo, a meno che non si verifichi quanto accade per ogni altra azienda ovvero il mancato interesse del mercato al relativo acquisto. Solo in quest'ultimo caso scatterà l'assegnazione del titolo in via originaria e non derivativa al soggetto aspirante a partire dai dilettanti. È quanto accaduto ad esempio nel 2022 per il *Calcio Catania Spa* in virtù della accertata mancanza di acquirenti e l'impossibilità di proseguire la gestione da parte della curatela [69].

Resta però il grave problema del breve lasso temporale entro cui la liquidazione giudiziale deve trasferire l'azienda, legato ai termini cogenti di iscrizione al campionato. Problematica che, come abbiamo anticipato, potrebbe essere risolta attraverso l'*affitto endoconcorsuale*. Tuttavia ciò non avviene e la *dead line* continua ad essere il termine per l'iscrizione al campionato di pertinenza senza che possa iscriversi l'affittuario o la curatela, pur in presenza dei requisiti patrimoniali. In linea teorica la norma sportiva lascia ora aperto solo il varco del conferimento in una *newco* di proprietà della procedura concorsuale dell'azienda calcistica, in attesa della vendita.

Resta contraria ai principi dell'ordinamento la norma sportiva che vieta l'affitto di azienda tra società *in bonis* oppure endoconcorsuale (anche in ambito concordatario),

[67] I soci e gli amministratori della nuova società non devono aver ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell'ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell'affiliazione dalla FIGC.

[68] Come accade ad esempio nel caso delle farmacie che possono essere trasferite solo a soggetti muniti di legittimazione e requisiti all'esito di una verifica, ed il trasferimento, non è valido se insieme al diritto di esercizio non venga alienata l'azienda commerciale connessa, pena la decadenza. Anche in quel caso non si pone il problema della proprietà del titolo ma il diritto potestativo in caso di circolazione. La procedura concorsuale (o comunque il dante causa) dispone dell'azienda in cui esiste il diritto potestativo incedibile ed "inassegnabile" autonomamente dall'intero complesso aziendale e la Federcalcio dispone del solo potere di riconoscere i requisiti tecnico-organizzativi in capo all'acquirente quale elemento ulteriore alla partecipazione al campionato.

[69] Il *Catania* è stato dichiarato insolvente il 22 dicembre del 2021 con un esercizio provvisorio prorogato fino al 19 aprile del 2022 ma poi revocato in virtù della decisione del tribunale etneo 10 giorni prima. Dopo due aste deserte e la decadenza a seguito dell'aggiudicazione alla terza per "inadempimento di pagamento integrale del corrispettivo" - e dopo avere chiesto invano un aiuto economico alla Figc e alla Lega Pro - il Tribunale ha disposto la cessazione dell'esercizio provvisorio, con la conseguente revoca dell'affiliazione e lo svincolo dei calciatori disposti da Federcalcio con comunicato 214/A del 9 aprile 2022. Nella fattispecie peraltro la revoca dell'esercizio provvisorio durante il campionato ha prodotto la esclusione e la conseguente variazione dei punti distribuiti nel torneo in modo che le gare della società etnea fossero in pratica come mai disputate.

ISSN 2036-7821

laddove il titolo sportivo è in fin dei conti una sorta di *asset contrattuale* (configurando la convenzione base con il sistema per esplicare l'attività economica dell'impresa sportiva) da salvaguardare secondo le regole generali dell'ordinamento, a cominciare da quelle contenute negli artt. 172 e ss. c.c.i.i.

Chiaramente stesso ragionamento va fatto per contratti di lavoro coi calciatori professionisti visto che anche in questo caso, a prescindere da ciò che sanciscono le Noif, l'ordinamento giuridico non può tollerare una norma sportiva che si ponga in contrasto col sistema di cui agli artt. 172 e ss, c.c.i.i. E quindi tali contratti con i calciatori professionisti, in quanto *asset* fondamentali dell'impresa insolvente, devono essere trattati secondo le regole del diritto comune. Viceversa l'art. 110 Noif sancisce che "nel caso in cui la società non prenda parte al Campionato di competenza, o se ne ritiri o ne venga esclusa, o ad essa sia revocata l'affiliazione, i calciatori e le calciatrici per la stessa tesserati/e, salvo casi eccezionali riconosciuti dal Presidente Federale, decadono d'autorità dal tesseramento". [70]

La giurisprudenza di merito, specie nei casi della *Sambenedettese* e del *Vicenza* [71], si è erroneamente allineata a questa disposizione, che al contrario non è conforme ai principi di diritto comune, visto che, specie in sede concorsuale, contrasta con le regole di cui all'art. 172 e ss, c.c.i.i., e produce un ingiustificato depauperamento della massa, se non addirittura una illecita sottrazione di valori al concorso [72].

---

[70] La norma aggiunge che in tali ipotesi, qualora il calciatore/calciatrice sia tesserato a titolo temporaneo per detta società, verrà ripristinato l'originario rapporto con la società cedente; sia stato trasferito a titolo temporaneo da detta società, il tesseramento temporaneo terminerà alla sua scadenza naturale. Ed inoltre che se le ipotesi previste nel precedente comma si verificano a Campionato già iniziato, i calciatori/calciatrici decaduti/e dal tesseramento possono tesserarsi per altre società subito dopo la pubblicazione del provvedimento. Tale possibilità è esclusa per coloro che hanno già disputato anche una sola gara del girone di ritorno del Campionato, cui partecipa la prima squadra della società divenuta inattiva.

[71] Ci riferiamo da ultimo a Trib. Ascoli Piceno - 4 maggio 2021 (Cirillo pres. – Calagna rel.) relativo al caso S.S. Sambenedetese s.r.l. in *Rass. dir. ec. sport*, 2021, 176 con nota di F. FIMMANÒ, *Gli effetti del fallimento della società sportiva sui rapporti in corso di esecuzione*. Nello stesso senso Trib. Vicenza 18 gennaio 2018 cit.; secondo cui "Con la dichiarazione di fallimento la Società subirebbe, ex art. 16 NOIF, la revoca immediata della affiliazione e, di conseguenza, la perdita della titolarità del titolo sportivo. La revoca dell'affiliazione comporterebbe, inoltre, a norma dell'art. 110 delle NOIF, anche l'immediato svincolo d'autorità dei calciatori con azzeramento del principale asset di una società di calcio" anche se nella fattispecie i giudici utilizzano queste ragioni per affermare solo che "la procedura di esercizio provvisorio viene a concretizzarsi quale scelta obbligatoria per la migliore conservazione dell'azienda e per trarre una liquidazione maggiore dell'attivo fallimentare". In senso conforme anche Trib. di Latina, 9 marzo 2017, con riferimento al caso del *Latina Calcio* (commentata da A. GUIOTTO, *op.cit*., 756).

[72] Andrebbero valorizzati quanto meno i "casi eccezionali riconosciuti dal Presidente Federale" di cui parla la norma federale, richiamati anche dalla giurisprudenza sportiva che ad esempio ha affermato che "ai sensi dell'art. 110 Noif lo svincolo è disposto d'autorità salvo casi eccezionali riconosciuti dal Presidente Federale e questo implica la possibilità piena che una società faccia istanza al Presidente Federale (motivandone le ragioni) di non disporre lo svincolo pur in costanza di una rinuncia all'iscrizione al Campionato di competenza. Ciò che dimostra anche la possibilità) di una inattività solo temporanea e non definitiva, posto che una simile istanza presuppone poi un ritorno alla normalità" (Corte app. federale n. 34 del 22 ottobre 2020 (A.C.D. Campodarsego). E ancora in altra circostanza che: "è vincolato e

ISSN 2036-7821

8. Gli altri istituti di regolazione della crisi e la irragionevole esclusione nelle Noif della continuità indiretta.

Gli istituti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alternativi alla liquidazione giudiziale, sono stati raramente utilizzati per le società sportive, anche perchè il regolatore sportivo neppure li citava.

Ci riferiamo in particolare al concordato preventivo, agli accordi di ristrutturazione dei debiti [73] ed alla transazione fiscale-contributiva, contemplata ora dall'art. 63 del c.c.i. (e prima dall'art. 182 ter l. fall.), il cui antesignano ovvero la "*transazione dei tributi iscritti a ruolo*" (o esattoriale) nacque come soluzione alla gravissima crisi della *Società Sportiva Lazio Spa.*

L'accordo con l'Agenzia delle Entrate col quale il *club* ottenne nel 2005 la rateizzazione delle proprie pendenze fiscali (pari a 140 milioni di euro maturati al 31 agosto 2004, in 23 rate annuali con interesse a tasso legale) fu infatti reso possibile da una norma di legge nota appunto come "*Lodo Lazio*" [74].

---

doveroso il provvedimento del Presidente federale previsto dall'art. 110, 1 comma, Noif, che dispone, nel caso in cui la società non prenda parte al campionato di competenza, o se ne ritiri o ne venga esclusa, o ad essa sia revocata l'affiliazione, lo svincolo dei calciatori e delle calciatrici tesserati/e, salvo casi eccezionali riconosciuti dal Presidente Federale; tale provvedimento ha la funzione di garantire ai tesserati vincolati alla Società di recuperare il cartellino e di poter continuare l'attività con altra società sportiva a condizioni migliori di quelle che la società retrocessa può garantire loro. Diritto che risulterebbe vanificato o, comunque, fortemente pregiudicato dall'ulteriore trascorrere del tempo nell'impossibilità di tesserarsi per altre società. Si tratta quindi di un provvedimento dovuto che non abbisogna di motivazione a parte quella di dare atto della sussistenza dei presupposti di fatto per applicare la norma stessa. La motivazione è certamente necessaria solo se il Presidente federale ravvisi casi eccezionali che possono indurlo a superare la doverosità del provvedimento di svincolo" (Corte appello federale, se. Unite, n. 28 del 25 ottobre 2021 (A.C. Chievo Verona-FIGC-Cosenza Calcio e altri).

[73] è il caso della *Reggina Calcio S.p.A.*, che ha ottenuto la omologazione dell'accordo di ristrutturazione da parte del Tribunale di Reggio Calabria sul presupposto che tale accordo – concluso con l'Istituto per il Credito Sportivo e con l'Agenzia delle Entrate e rappresentanti più del 60 per cento dei creditori – fosse la soluzione più soddisfacente per i creditori nonché idonea al superamento dello stato di crisi (Trib. Reggio Calabria, 17 giugno 2014, ined.).

[74] L'art. 3, comma 3, del d.l. 138/2002 (convertito con modifica con l. 178/2002 e successivamente abrogato dal d. lgs. 5/2006) prevedeva la facoltà per l'Agenzia delle Entrate di procedere alla transazione dei tributi iscritti a ruolo, dopo l'inizio dell'esecuzione coattiva e più precisamente che "l'Agenzia delle Entrate, dopo l'inizio dell'esecuzione coattiva, può procedere alla transazione dei tributi iscritti a ruolo dai propri uffici, il cui gettito è di esclusiva spettanza dello Stato in caso di accertata maggiore economicità e proficuità rispetto alle attività di riscossione coattiva, quando nel corso della procedura esecutiva emerga l'insolvenza del debitore o questi è assoggettato a procedure concorsuali. Alla transazione si procede con atto approvato dal Direttore dell'Agenzia , su conforme parere obbligatorio della Commissione Consultiva per la riscossione di cui all'art.6 del d. lgs. 112/1999, acquisiti altresì gli altri pareri obbligatoriamente prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. I pareri si intendono rilasciati con esito favorevole decorsi 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, se non pronunciati espressamente nel termine predetto. La transazione può comportare la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo anche a prescindere dalla sussistenza delle condizioni di cu all'art.19.commi 1 e 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n.602/1973" (al riguardo cfr. L. MANDRIOLI, *La transazione dei tributi iscritti a ruolo nel fallimento e nell'esecuzione individuale*, in *Fallimento*, 2003, 1033). In quella sede la *ratio* venne individuata nel bisogno di

ISSN 2036-7821

La disposizione provocò grandi polemiche, visto che era stata emanata *ad hoc* e di fatto non applicata a nessun altro contribuente, neppure del settore del calcio; tant'è che la *Salernitana* nello stesso anno fu dichiarata fallita dopo la mancata accettazione di una proposta analoga al fisco[75]. La transazione non era sistematicamente inquadrata tra le procedure concorsuali e sostanzialmente veniva rimessa ad una autonoma determinazione dell'Agenzia delle Entrate, sentita l'apposita Commissione consultiva, senza un'effettiva possibilità del debitore di incidere sul procedimento. L'atteggiamento diffidente dell'Amministrazione finanziaria, esplicitato nella circolare 8/E/2005, nasceva dalla difficoltà di coordinare la disciplina della crisi con quella fiscale (tutela del gettito contro tutela della massa)[76]. Così con l'abrogazione *ex* art.151 D. lgs. 5/2006 dettato con la riforma complessiva della legge fallimentare l'istituto lasciò il passo alla nuova "transazione fiscale" inserita necessariamente nell'alveo delle procedure concorsuali.

In verità, a seguito dell'entrata in vigore del codice della crisi, le norme federali, come anticipato, ammettono il ricorso a tutti gli istituti di regolazione della crisi (o dell'insolvenza) di carattere non liquidatorio e che presuppongono procedure *in continuità aziendale diretta*.

In particolare le società devono depositare la domanda di accesso alla procedura unitamente ad un piano economico-finanziario, asseverato da un soggetto abilitato, da cui risulti la capacità delle società di operare quali "entità in funzionamento *almeno sino al termine della stagione* sportiva in corso" [77].

---

potenziare l'attività di riscossione attraverso il perseguimento dell'interesse pubblico, la cui rappresentazione era la maggiore proficuità di una transazione rispetto all'esecuzione forzata. La C.M. n.40/E del 2008 specificò che il principio di economicità dell'azione amministrativa si elevava "ad elemento qualificante dell'istituto ed al tempo stesso elemento importante di valutazione per la sua applicazione" e chiarì che la transazione era ammessa per quei tributi iscritti a ruolo per coloro che si mostrassero insolventi nel corso di una procedura di esecuzione coattiva o fossero assoggettati a procedure concorsuali.

[75] Cfr. Interrogazione e risposta parlamentare n. 5 – 04130 del 15 marzo 2005, in *Banca dati – Fisconline.*

[76] Si è osservato che la norma impartiva istruzioni operative pensate come disincentivanti e non funzionali alla riuscita dell'istituto, limitava fortemente l'ambito applicativo (senza lite o almeno il sentore, non era possibile ricorrervi); introduceva senza alcun fondamento normativo un forte deterrente al perfezionamento dell'accordo di tutti debiti iscritti a ruolo per i quali non fosse possibile accedere alla transazione, e, cosa più penalizzante, – precludeva l'utilizzo dell'istituto quando il debitore/contribuente rivestiva la qualifica di imprenditore commerciale assoggettabile a procedure concorsuali, a meno che l'accordo transattivo non fosse inserito in un più generale piano di ristrutturazione dei debiti aziendali, certificato da un revisore contabile o da una società di revisione e con il coinvolgimento di tutti i creditori, soprattutto quelli di grado pari o superiore che dovevano esprimere il loro consenso. Tale ultima preclusione traeva origine dalla valutazione (confortata dal parere del Consiglio di Stato) secondo cui la chiusura dell'accordo transattivo con un contribuente – imprenditore commerciale dava origine "ad un atto dispositivo che deve ritenersi soggetto alle regole generali dettate in tema di revocatoria nell'ipotesi di successivo fallimento del contribuente, pur riguardando il pagamento di imposte scadute" (così M. BASILAVECCHIA, *La transazione dei ruoli, Corr. trib.*, 2005, 1217*).*

[77] Questa previsione temporale risente anche della modifica apportata alla definizione di crisi di cui all'art. 2, comma 1 c.c.i.i. (che individua appunto nell'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici rispetto alle obbligazioni in scadenza nei successivi dodici mesi) e dei principi contabili internazionali ed in particolare dei paragrafi 25 e 26 dello Ias 1 e dei principi di revisione (doc. 570).

ISSN 2036-7821

Si tratta di un adempimento simile a quello che è richiesto per i contratti in corso con la pubblica amministrazione (art. 95, comma 2, c.c.i.i.). Il codice della crisi sancisce in che l'ammissione al concordato preventivo "non impedisce" la continuazione dei "contratti pubblici" laddove un professionista indipendente *ne attesti* la conformità al piano e la *ragionevole capacità di adempimento*, proprio al fine di garantire, innanzitutto nell'interesse pubblico, l'affidabilità del soggetto.[78]

L'utilizzo della locuzione "*asseverato*" in realtà si discosta dalla definizione che il codice della crisi utilizza per il giudizio che esprime il professionista indipendente che deve valutare la fattibilità dei piani di risanamento, ma in fin dei conti equivale ad "attestato". Detto giudizio è, infatti, un giudizio di "*attestazione*" e si risolve in un *giudizio di coerenza* della prosecuzione del contratto rispetto al piano di concordato, con particolare riguardo all'esistenza di una correlazione tra tale prosecuzione ed i flussi dalla stessa generati [79]. Con riferimento invece all'attestazione sulla "ragionevole capacità di adempimento" analoga a quella prevista dalle Noif, questa dovrebbe comprendere l'insussistenza di ragioni ostative, anche prospettiche, alla "capacità del debitore di far fronte agli impegni già assunti nei confronti della stazione appaltante, tenuto anche conto dei presupposti e delle condizioni la cui ricorrenza renderebbe legittima la risoluzione in danno di cui all'art. 108 del codice degli appalti" [80].

In questa logica, la partecipazione ad un campionato di calcio, così come la partecipazione ad una gara pubblica, esige l'asseverazione di una continuità aziendale diretta (essendo irragionevolmente esclusa dalle Noif quella indiretta) che esprima quanto meno un equilibrio finanziario tale per cui il *club* conclude un contatto con il soggetto privato delegato di funzioni pubbliche dal Coni (ossia la Figc) avente ad oggetto la dimostrazione di poter portare a compimento la stagione e, con essa, il relativo campionato, con conseguente diritto di conservazione del titolo sportivo e di salvaguardia della regolarità delle competizioni. La lettera e) dell'art. 85 delle Noif prosegue con un esplicito riferimento all'omologazione che deve pronunciare il

[78] Si tratta del comma 2 dell'art. 95 c.c.i.i., norma che riproduce il terzo periodo del terzo comma del vecchio art. 186 *bis*, l. fall.

[79] L. QUATTROCCHIO - R. RANALLI, *Concordato in continuità e ruolo dell'attestatore: poteri divinatori o applicazione di principi di best practice*, in *Ilfallimentarista.it*, 2012, 11.

[80] I nuovi codici della crisi e dei contratti pubblici ridefiniscono il quadro regolatorio e degli interessi tutelati nelle procedure che abbiano stipulato od intendano stipulare contratti con la pubblica amministrazione (attivi, passivi od associativi). Emerge complessivamente un rafforzamento dell'interesse pubblico all'efficiente adempimento delle obbligazioni assunte o da assumere nei confronti della P.A. rispetto a quello di tutela dell'interesse officioso dei creditori della procedura di crisi (ed in modo analogo ciò accade nel rapporto con la Figc in quanto delegata di una pubblica funzione dal Coni). Ed al tempo stesso si registra una attenzione alle *modalità di valorizzazione* dell'attivo derivante dagli *assets* contrattuali che non incidano sul risultato prodotto dagli stessi rispetto all'interesse della collettività alla migliore esecuzione di attività, servizi, opere e forniture, a cominciare da forme di *cessione onerosa* dei rapporti in oggetto (e qui invece le norme federali soffrono di limitazioni ingiustificate rispetto alle occasioni di cessione dell'azienda calcistica, fatta eccezione per la liquidazione giudiziale entro stretti limiti temporali). Per un esame ampio e dettagliato ci permettiamo di rinviare a: F. FIMMANÒ, *I contratti pubblici nei nuovi codici della crisi e degli appalti*, in *Amministrativamente.com*, 3, 2023, 1291 e ss.

tribunale in merito agli strumenti di regolazione della crisi, permettendo la permanenza al campionato della società sportiva anche prima della definitiva omologazione pronunciata dal tribunale.
Il legislatore federale viceversa esclude, come visto, in tutte le procedure la *continuità indiretta*, violando così il diritto comune ed impedendo l'utilizzo di uno strumento in grado di risolvere tante criticità. Peraltro non si comprende la ragione per la quale la cessione dell'azienda sia consentita soltanto nella liquidazione giudiziale e ad esempio, in presenza delle condizioni richieste, non viene ammessa dalle Noif nell'ambito del concordato liquidatorio semplificato all'esito di una fase di composizione negoziata (art. 25 sexies e ss. c.c.i.i).
Lo strumento costituisce una utilissima soluzione cui l'impresa calcistica potrebbe ricorrere in caso di impossibilità ad accedere alle soluzioni "consensuali" previste dell'art. 23, comma 1, o di assoggettare ad omologa un accordo di ristrutturazione ex art. 23, comma 2, lett. d) c.c.i.i. [81], anche perché analogamente alla liquidazione giudiziale, è "residuale" rispetto agli altri strumenti di regolazione della crisi e ne rappresenta un'alternativa liquidatoria "premiale" per la partecipazione in buona fede alla composizione funzionale ad una definizione più rapida ed efficiente.

9. Composizione negoziata, accordi di ristrutturazione e concordato preventivo delle imprese sportive.

In questo contesto la *composizione negoziata* appare particolarmente adatta al calcio per evitare gli effetti pregiudizievoli sistemici, in quanto lo "stato di crisi" di per sé, non implica gli effetti *ex* art. 16 Noif, ossia la decadenza e la revoca dell'affiliazione [82], né l'istituto configura una procedura concorsuale in senso proprio anche ai fini sportivi

[81] In particolare, il concordato semplificato è finalizzato a liquidare la società debitrice senza la votazione dei creditori e con la garanzia nella proposta di una percentuale di soddisfazione minima dei creditori chirografari in luogo almeno del 20 % del concordato liquidatorio. Occorre solo che la proposta di liquidazione, a norma dell'art. 25 sexies, comma 5, c.c.i.i. non arrechi "pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale", che comunque assicuri un'utilità a ciascun creditore che l'azienda possa essere ceduta anche prima dell'omologa ad un soggetto individuato nella proposta "verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato" (art. 25 *septies*, comma 2 e 3, c.c.i.i.). A tal fine è necessario che l'esperto confermi nella propria relazione finale che "le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate dall'art. 23, commi 1 e 2, lett. b non sono praticabili" (art. 25 sexies, comma 1, c.c.i.i.). Invero soltanto nel caso in cui i creditori abbiano rifiutato tutte le proposte di accordo formulate loro nella composizione, il debitore potrà proporre la domanda di concordato semplificato e ciò nello spirito della legge rappresenta un incentivo ai creditori ad accettare soluzioni possibili per evitare il concordato.

[82] L'art. 2, comma 1, lett. m bis), c.c.i.i. sancisce che la composizione non rientra tra gli "strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza" (in cui sono comprese le procedure giudiziali e gli strumenti stragiudiziali, quali i piani attestati e gli accordi di ristrutturazione) in quanto il creditore ha la facoltà di ricorrervi prima di avvalersi di tali strumenti. Ed infatti a norma dell'art. 21 c.c.i.i., nel corso delle trattative l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria ed essendo in stato di crisi gestisce l'impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività. Quando, nel corso della composizione, poi, emerga l'insolvenza, ma con concrete prospettive di risanamento, l'imprenditore gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori, fermo restando le sue eventuali responsabilità.

ISSN 2036-7821

[83].

In particolare una delle disposizioni più utili in materia è quella riguardante la circolazione dell'azienda, in quanto rende effettivamente *commerciabile* la "res" decisiva dell'impresa calcistica in crisi, sterilizzandone la massa debitoria in funzione di una successiva procedura. La norma parla di trasferimento "in qualunque forma" ed è quindi possibile la cessione definitiva ammessa dalle Noif, anche se in linea di principio dovrebbe essere ammesso ogni altro tipo di circolazione della "res" a cominciare dal conferimento in una *newco* (se del caso interamente controllata o gemmata) ovvero dall'affitto. Tuttavia la circolazione dell'azienda calcistica è, come visto, inibita dalle norme federali anche tra società in *bonis* e quindi nella composizione, anche laddove la società affittuaria fosse più affidabile e patrimonializzata della locatrice.

Anche in tema di composizione ancora una volta è stato un caso "giudiziario" a generare l'ennesima modifica delle Noif nel 2023 che abbiamo descritto. In particolare la società *UC Sampdoria*, iscritta al campionato di serie A 2022/23, aveva chiesto la nomina dell'esperto il 31 gennaio 2023 depositando un piano che prevedeva apporto di nuova finanza (convertibile in capitale) che, in assenza di disponibilità del socio e delle banche era aperto a terzi investitori. Tuttavia l'unico investitore interessato intendeva acquistare l'azienda sportiva (e non entrare nel capitale sociale) pagandola mediante accollo di una parte dei debiti (quelli sportivi, quelli ipotecari e alcuni di quelli privilegiati entro il termine di iscrizione al campionato). Visto che la cessione dell'azienda avrebbe potuto essere realizzata (peraltro senza stralcio del debito fiscale) nell'ambito della composizione (oppure, in caso di insuccesso della stessa e nel rispetto delle condizioni previste dal legislatore, nell'ambito di un concordato semplificato liquidatorio *ex* art. 23, comma 22, c.c.i.i.), l'esperto nominato ha invitato il *club* a interpellare la Federcalcio, che in risposta ha modificato le Noif nel senso descritto, con la novella agli artt. 16, 85 e 90.

A questo punto, sulla base delle nuove norme sportive non è rimasto che realizzare il risanamento con un piano in continuità diretta, con la sottoscrizione, nell'ambito della composizione, di accordi di ristrutturazione con i vari creditori, di un accordo con un investitore che metteva a disposizione della società, tra l'altro, la "finanza ponte", assistita dalla prededuzione ex art. 22 c.c.i.i. (destinata al pagamento dei debiti sportivi necessari per l'iscrizione al campionato cadetto) ed infine di una transazione fiscale *ex* art. 63 c.c.i.i. [84]. Accordi con efficacia estesa da sottoporre alla omologa con coeva

[83] Pertanto è da considerarsi compatibile anche con il nuovo «Regolamento Uefa sulle licenze per club e la sostenibilità finanziaria», vista la differenza con la situazione di insolvenza, irreversibile o transitoria che sia e che potrebbe conclamarsi successivamente e sfociare in una procedura concorsuale.

[84] Accordi *ex* artt. 57 e 61 c.c.i.i. con creditori finanziari chirografari, creditori privilegiati in quanto assistiti dalla garanzia rilasciata dalla Sace e dal Mediocredito centrale, creditori finanziari ipotecari, agenti, fornitori chirografari, privilegiati e strategici. Quanto invece alla transazione fiscale ha consentito lo stralcio del 65% dei debiti fiscali e

ISSN 2036-7821

richiesta di applicazione delle misure protettive ai sensi degli artt. 40, comma 3, e 54, comma 2, c.c.i.i.

Il Tribunale di Genova confermava le misure protettive in sostanziale continuità con i provvedimenti resi durante la composizione e, alla luce della relazione favorevole dell'esperto, omologava gli accordi di ristrutturazione del debito, con estensione degli effetti nei confronti dei creditori non aderenti [85].

Passando al concordato preventivo, lo strumento è evidentemente accessibile dalle società di calcio professionistico ed anzi un *club* in concordato "con continuità diretta" può avere le condizioni (in astratto) non solo per proseguire il campionato di riferimento in cui si è conclamata la crisi (con tutti i limiti operativi previsti dalla legge chiaramente)[86], ma persino per iscriversi ad una nuova stagione[87], visto che la condizione in sé può essere in linea con i parametri ed i coefficienti patrimoniali previsti dall'ordinamento sportivo[88] e che non possono prodursi gli effetti risolutivi di contratti pubblici (in cui mettiamo anche il titolo sportivo) [89] e lo *svincolo* dei calciatori *ex* art. 94 *bi*s c.c.i.i. [90]. Chiaramente anche in questo caso, ingiustificatamente, le Noif impediscono non solo l'affitto endoconcordatario ma anche la cessione dell'azienda all'esito della omologazione a differenza di quanto accade per le altre imprese [91].

---

contributivi e lo scomputo dei pagamenti di debiti fiscali eseguiti anteriormente alla omologazione dell'accordo di ristrutturazione a cui la proposta di transazione fiscale era collegata. Sui dettagli dell'operazione cfr. E. BISSOCOLI, *La composizione negoziata della crisi d'impresa alla prova del sistema calcio: il caso UC Sampdoria*, in *dirittodellacrisi.it*, 27 dicembre 2023, 16 ss.).

[85] Cfr. Trib. Genoa 14 agosto 2023 di conferma delle misure e Trib. Genoa 13 ottobre 2023 di omologa degli accordi.

[86] L'*Unione Sportiva Città di Palermo spa,* ad esempio, aveva depositato, in data 21 agosto 2019, una domanda di concordato preventivo in bianco, successivamente dichiarata improcedibile, con conseguente dichiarazione di fallimento della società, in quanto erano stati posti in essere, in corso di procedura, pagamenti in favore di vari soggetti per crediti anteriori all'apertura del concorso (Trib. Palermo, 18 ottobre 2019, *ined.).*

[87] In analogia con quanto previsto dal comma 3 dell'art. 95 c.c.i.i. secondo cui "successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 40, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal Tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato".

[88] Ciò chiaramente in linea di principio, considerato che in concreto il Tribunale di Ferrara dichiarò il fallimento della società sportiva *Spal 1907*, la quale, dopo essere stata radiata dalla FIGC in data 11 settembre 2013, aveva presentato domanda di concordato preventivo, in quanto il piano e la proposta concordataria per i giudici non erano fattibili (Trib. Ferrara, 31 marzo 2014, *ined*).

[89] E ciò vale anche per i rapporti con le amministrazioni locali per l'utilizzo degli stadi o comunque di impianti sportivi a norma dell'art. 95, c.c.i.i.

[90] A norma dell'art. 94-*bis*, c.c.i.i. (*Disposizioni speciali per i contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale)*: "1. I creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, nè possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del deposito della domanda di accesso al concordato in continuità aziendale, dell'emissione del decreto di apertura di cui all'articolo 47 e della concessione delle misure protettive o cautelari. Sono inefficaci eventuali patti contrari".

[91] L'art. 95, comma 2, c.c.i.i., sancisce che "il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti con le pubbliche amministrazioni, se il professionista indipendente ha attestato la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione

ISSN 2036-7821

In tema di concordato è interessante analizzare nuovamente il caso della *Unione Calcio Sampdoria,* che nella fase precedente alla composizione negoziata che abbiamo descritto, è stato oggetto della segregazione delle relative partecipazioni in un *trust* finalizzato a garantire finanza esterna in un concordato preventivo, come strumento di garanzia dei creditori concordatari [92]. Si tratta, invero, di uno strumento noto, anche se mai utilizzato prima per una società sportiva, in cui qualora il concordato si converta in liquidazione giudiziale questo *trust di scopo* [93] viene sciolto, salvo che non diventi *liquidatorio* e quindi funzionale al soddisfacimento dei creditori della procedura [94]. L'operazione in astratto è legittima visto che la ratifica italiana alla Convenzione de L'Aja ha posto come limiti all'operatività dell'istituto soltanto le regole di diritto interno ritenute di applicazione necessaria e, tra queste, la riserva contenuta nell'art. 15, lettera e), riguardante *la protezione dei creditori in caso di insolvenza* [95].
Nel caso del concordato preventivo il problema è rappresentato dalla difficoltà di costituire un vincolo sui beni personali dei terzi che si rendano garanti dell'adempimento della proposta mettendo a disposizione il proprio patrimonio. Si tratta infatti di soggetti diversi dal debitore assoggettato alla procedura, sì che i vincoli

può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, *anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti, purché in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara e per l'esecuzione del contratto".*

[92] Esistono precedenti giurisprudenziali specifici, *ante riforma*, secondo cui il *trust* consente di superare le incertezze interpretative registrate sul concordato misto e sulle modalità di attuazione, assicurando la meritevole composizione degli interessi coinvolti nella procedura, non unilateralmente definibili e valutabili con riferimento al solo debitore concordatario in quanto parallelamente assistiti dall'adempimento del terzo (Trib. Parma, 3 marzo 2005, in *Fallimento*, 2005, 553, con nota di L. PANZANI, *Trust e concordato preventivo*; Trib. Mondovì 16 settembre 2005 inedito, secondo cui in caso di concordato preventivo per "*cessio bonorum*", il piano di concordato, qualora vi siano i presupposti, può essere attuato anche tramite il conferimento dei beni immobili in un *trust* liquidatorio). Dopo la riforma del 2006 si è diffuso l'utilizzo a partire dal precedente del Tribunale di Napoli, 19 novembre 2008 con nota critica di F. FIMMANÒ, *Il Trust a garanzia del concordato preventivo*, in *Banca, borsa tit. cred*, n. 1, 2010, 90 ss.

[93] Il *trust di scopo* è un *trust* il cui patrimonio non è destinato a beneficiari individuati, ma è volto a raggiungere determinate finalità previste nell'atto istitutivo. Tra le innumerevoli applicazioni pratiche che i trust di scopo consentono di realizzare, a livello internazionale si è diffusa la costituzione del c.d. *blind trust*, detto anche trust "cieco", è una forma di *trust* usato in passato in genere per evitare conflitti di interessi quando si assumono ruoli pubblici o incarichi privati dai quali potrebbero derivare vantaggi per il proprio patrimonio, se le informazioni acquisite nello svolgimento dell'incarico fossero usate per finalità personali.

[94] Nella fattispecie il presidente ed azionista della Sampdoria in quanto «disponente» del *Rosan Trust* aveva trasferito al trustee *Trust Services* il 100 per cento di *Spettacolo Holding*, quota pari a 950.000 euro, che deteneva fra l'altro il 99,9 per cento della squadra ligure. Il *Trust* si avvaleva nel limite di 33 milioni di garantire «finanza esterna ai piani concordatari o fallimentari delle società *Eleven Finance, Farvem Real Estate* e *Abaco*» facendo in modo di prevenire per quanto possibile, anche per mezzo di transazioni, che venissero iniziate o proseguano iniziative giudiziarie contro i soci anche «quali amministratori di fatto o di diritto delle fallite società *Ellemme Group, Blu Cinematografica, Blu Line* e *Maestrale*» oltre che delle tre società sopra citate. Il *trust* veniva regolato dalla legge del *Jersey*, Isole del Canale della Manica. La proposta concordataria della *Eleven Finance* contemplava la vendita della gestione e degli immobili di vari cinema in Italia in provincia di Pisa, dei beni mobili e immobili. Il tutto integrato dalla finanza esterna riveniente dalla vendita delle partecipazioni delle azioni segregate.

[95] Mi permetto di rinviare al riguardo a F. FIMMANÒ, *Trust e diritto delle imprese in crisi*, in *Riv. not.*, 2011, 511 ss.

ISSN 2036-7821

previsti dalla legge, non possono trovare applicazione [96]. Nello stesso tempo il patrimonio non viene normalmente messo a disposizione attraverso la costituzione di una garanzia reale a favore della massa dei creditori, sicché è ben possibile che in pendenza del concordato e prima della sua omologazione i creditori personali del terzo possano agire a tutela dei loro crediti, vanificando di fatto la messa a disposizione dei beni a favore dei creditori concordatari. La costituzione del *trust* viene perciò ritenuta come uno strumento più efficiente della concessione di *una garanzia reale sui beni* ad assicurare l'effettiva destinazione dei beni, nei limiti della percentuale concordataria offerta, al pagamento dei creditori, tramite la costituzione di un vincolo, in forza del quale il *trust* è finalizzato alla liquidazione del patrimonio ed alla distribuzione del ricavato ai creditori concordatari [97].

In realtà, considerato che l'istituzione del *trust* è per sé un atto pianificatorio *neutro* che nella *common law* si pone ai margini dell'area del *contract*, collocandosi nell'ambito del *law of property*, per i particolari e soprattutto *irriproducibili* rapporti che nei paesi di *common law* vengono a porsi «fra *legal estate* ed *equitable interests*, si deve prendere atto della mancanza nel nostro ordinamento di quell'apparato "rimediale" dell'*equity* che nella sostanza attribuisce effettività al *trust* [98]. Di conseguenza in casi come quello della *U.S. Sampdoria*, la soluzione più corretta non appare il *trust* ma quella di secondo grado consistente nella costituzione di una società, eventualmente con un patrimonio destinato per lo specifico affare. Il concordato, in queste situazioni, può efficacemente essere garantito mediante il conferimento delle partecipazioni in una *newco* appositamente costituita dal terzo (o gemmata mediante una scissione parziale), avente ad oggetto l'esecuzione della procedura concorsuale, il cui amministratore può essere designato dal Tribunale. Il tutto completato dalla concessione di un pegno sulle

[96] È stato escluso, in passato, in relazione alla possibilità per il creditore di realizzare una garanzia pignoratizia, che nel concordato preventivo ci si potesse avvalere delle norme generali dettate in materia, in quanto la cessione era vincolata alla procedura *ex* art. 168 l. fall. Con riferimento alla disciplina di cui all'art. 53 l. fall., era stato negato dalla giurisprudenza che il creditore pignoratizio potesse soddisfarsi del proprio credito nel procedimento di concordato preventivo mediante il ricorso alla vendita del bene (Trib. Udine 15 febbraio 1995, in *Fallimento*, 1995, 668 con nota di G. RAGO, *Inapplicabilità dell'art. 53 L.F. al concordato preventivo*). Non si era tuttavia ritenuto possibile estendere questa impostazione all'esercizio del pegno, allorché il bene vincolato fosse di proprietà del terzo perché il divieto delle azioni esecutive di cui all'art. 168 l. fall. non è applicabile ai beni ceduti dal terzo medesimo (cfr. G. LO CASCIO, *Il concordato preventivo ed il trust*, in *Fallimento*, 2007, 249).

[97] La giurisprudenza esclude il diritto dei creditori del disponente di assoggettare ad esecuzione forzata i beni immobili costituiti in *trust* con atto avente data certa anteriore al pignoramento (Trib. Brescia, 12 ottobre 2004, in *Trusts*, 2005, 83; Trib. Siena, 16 gennaio 2007, in *Trusts*, 2007, 266), considerato che dal riconoscimento del *trust*, istituito in conformità alla legge regolatrice, deriva automaticamente l'effetto segregativo del patrimonio del *trustee* (Trib. Reggio Emilia, 14 maggio 2007, in *Giur. mer.*, 2008, 707) e che inoltre «…la nomina del commissario giudiziale o di soggetto indicato dagli organi della procedura come *trustee*, assicura l'effettivo adempimento delle finalità per le quali il *trust* è stato costituito».

[98] M. BIANCA, *Trustee e figure affini nel diritto italiano*, in *Riv. not.*, 2009, I, 575, che evidenzia la mancanza nel nostro sistema, a differenza del sistema di *common law*, di rimedi di carattere reale e recuperatorio che consentano di dare rilevanza esterna al rapporto di destinazione e in generale al rapporto fiduciario, rimedi che si rivelano determinanti nel caso di abuso di gestione.

ISSN 2036-7821

quote od azioni della *società-veicolo* a favore della società ammessa al concordato con diritto di voto. In modo che le sorti della società veicolo rimangano indissolubilmente legate a quella della società debitrice, per il caso di inadempimento delle obbligazioni assunte in ordine alla esecuzione del concordato, non potendo agli stessi beni conferiti estendersi *gli effetti conservativi*.

Venendo infine alla transazione fiscale, prevista dagli artt. 63 e 88, c.c.i.i., essa è utilizzabile, come per tutte le altre imprese, solo all'interno degli accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57 e ss. c.c.i.i.[99] e del concordato preventivo *ex* art. 84 e ss.[100]. Anche in questo caso si è tuttavia registrato un conflitto tra il diritto sportivo e quello della crisi (oltre che tra diverse giurisdizioni) nel caso della *Reggina Calcio*. Il Consiglio di Stato - nel confermare il provvedimento di esclusione della squadra di Reggio Calabria emesso dal Tar Lazio adito dopo l'esaurimento del corso della giustizia sportiva [101]- ha affermato che il provvedimento con cui il Tribunale di Reggio aveva omologato [102] l'accordo di ristrutturazione dei debiti della società di calcio non fosse idoneo a modificare i termini fissati dall'ordinamento sportivo per il pagamento di debiti fiscali e previdenziali necessari per l'iscrizione al campionato.

Secondo i giudici del Supremo consesso amministrativo, infatti, l'ordinamento sportivo è connotato da "autonomia relativa" rispetto all'ordina-mento statale (art. 1 D.L. n. 220/2003), nel rispetto dei principi generali e costituzionali dell'ordinamento ed il Tribunale fallimentare in questo contesto non ha alcuna giurisdizione in materia sportiva e pertanto la sua decisione di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e di transazione fiscale e previdenziale è "intrinsecamente" inidonea a sortire per forza propria effetti di modifica del termine fissato dal manuale delle licenze per la prova degli adempimenti in materia fiscale e previdenziale. Un diverso termine fissato dal provvedimento di omologazione – secondo il Consiglio di Stato - può

[99] La società *Fermana A.C.* ha evitato la mancata iscrizione al campionato di riferimento in virtù della omologazione di un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale e contributiva (Trib. Fermo, 11 luglio 2025).

[100] Il *Genoa Cricket and Football Club Spa* è ricorso allo strumento con una domanda, presentata il 2 novembre 2023, di omologa di un accordo di ristrutturazione semplificato finalizzato ad ottenere lo stralcio del debito erariale sulla base di un accordo raggiunto con l'Agenzia delle Entrate il 31 ottobre 2023. In tema di ricorso per un accordo di ristrutturazione proposto dalla *SS Juve Stabia Spa* al fine di ottenere in via giudiziale un *cram-down* del debito fiscale si veda invece Trib. Torre Annunziata (decreto) 4 maggio 2022, in *ilCaso.it*.

[101] Consiglio di Stato, Sez. V, 30 agosto 2023 (in *dirittodellacrisi.it*); Tar Lazio, Sez. I, n. 3173/2023; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Controversie, del 20 luglio 2023, n. 64; Delibera del consiglio federale del 7 luglio 2023 CUn. 8/A (al riguardo cfr. E. BISSOCOLI, *op. ult. cit.*, 8 ss.).

[102] Trib. Reggio Calabria, 9 giugno 2023, in *ilCaso.it*, che aveva provveduto ad omologare in presenza di rigetto della proposta dei creditori fiscali evidenziando "che il *cram down* non opera in presenza di qualsivoglia rigetto ma solo quando il rifiuto opposto dall'amministrazione finanziaria alla proposta formulata dal ricorrente appaia ingiustificato e irragionevole (cfr. Corte d'Appello di Milano n. 1125/2022 del 23.02.2023; Tribunale Lecce del 17.10.2022)" e che "l'eventuale non omologazione del piano comporterebbe la perdita quasi totalitaria del patrimonio aziendale poiché determinerebbe l'impossibilità, in caso di apertura della liquidazione giudiziale, di cedere il titolo sportivo che, come sopra detto, costituisce l'asset principale della società".

ISSN 2036-7821

acquisire rilevanza per l'ordinamento sportivo solo se e nei limiti in cui lo stabiliscano le norme federali che nel caso di specie pongono precise condizioni che devono necessariamente verificarsi.

Insomma la fissazione dei termini per l'adempimento degli obblighi di pagamento è materia di competenza unicamente dell'Ordinamento sportivo e, pertanto, non può essere derogato da un provvedimento del giudice ordinario. In realtà, nel caso in esame il diverso termine di pagamento (successivo alla scadenza imposta dalla Federazione) era contenuto in un provvedimento non definitivo perché reclamato dall'Agenzia delle Entrate. Tale circostanza risultava assorbente in quanto la Figc aveva chiarito che avrebbe preso in considerazione ai fini dell'iscrizione al campionato l'eventuale esdebitazione ed i relativi effetti unicamente di provvedimenti "definitivi" depositati presso Covisoc entro il 20 giugno 2023 [103]. Non essendo tale il provvedimento di omologa dell'accordo di ristrutturazione del debito della *Reggina Calcio*, quest'ultima avrebbe dovuto pagare integralmente entro il termine fissato il debito fiscale e previdenziale per potersi iscrivere al campionato.

Anche sulla base di questa decisione della mancata iscrizione, la Corte d'appello di Reggio Calabria alla fine ha accolto il reclamo proposto dall'Inps, dall'Inail e dall'Agenzia delle Entrate (respingendo quello del *Brescia Calcio*), e per l'effetto ha revocato l'omologazione degli accordi di ristrutturazione e delle transazioni sui crediti tributari e contributivi, dichiarando aperta la liquidazione giudiziale [104].

[103] Con il comunicato n. 169 del 21 aprile 2023.

[104] App. Reggio Calabria, 25 marzo 2024, Pres. Morabito (secondo cui il piano economico finanziario su cui si basava l'Adr trovava il presupposto nella partecipazione della Reggina 1914 S.r.l. al campionato di serie B che essendo venuta meno lo rende "insostenibile, non essendo più plausibili le previsioni circa le entrate e gli incassi attesi" che costituivano il "presupposto fondamentale anche della convenienza del piano per gli enti erariali e previdenziali", senza dimenticare che inevitabile conseguenza dell'esclusione dal campionato è stato lo svincolo (in data 31 agosto 2023) dei calciatori della squadra, principale, o comunque fondamentale, elemento del patrimonio aziendale". Sulla vicenda cfr. pure M. MAURO, "*Cram down" fiscale e pericolo di abusi degli accordi di ristrutturazione dei debiti: note critiche*, in *Fallimento*, 2024, 248 ss.

ISSN 2036-7821